Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 gennaio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1982

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1007**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 413, è inserito un nuovo articolo concernente l'istituzione del centro di calcolo elettronico presso l'Università di Firenze.

Il predetto articolo assume la sottoindicata dizione e numerazione:

Art. 414. — Presso l'Università degli studi di Firenze è istituito il centro di calcolo elettronico avente per scopo l'elaborazione elettronica dei dati per le esigenze dei servizi amministrativi e della ricerca scientifica.

Il centro viene gestito nel rispetto delle norme di contabilità e secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1008**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

critica dei principi;
filosofia della matematica;
teoria delle equazioni differenziali;
algebra non commutativa;
algebra non associativa;
algebre topologiche;
strutture algebriche ordinate.

Art. 2.

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica e tecnologia della catalisi.

Nel medesimo articolo l'insegnamento complementare di « cinetica chimica » muta la denominazione in quella di « cinetica chimica applicata ».

Art. 3.

Nell'art. 125, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

elettrofisiologia;
genetica applicata;
biologia delle popolazioni umane;
conservazione della natura e delle sue risorse;
educazione ambientale;
ecologia preistorica;
chimica ambientale;
metodologia biochimica;
biochimica macromolecolare;
neurochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1009.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 53, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della lingua portoghese;
storia della lingua russa;
storia della lingua spagnola;
linguistica balcanica;
linguistica germanica;
linguistica romanza;
linguistica slava;
glottodidattica;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura dei Paesi francofoni;
lingua e letteratura ceca;
letteratura dei Paesi di lingua tedesca;
linguistica generale;
letteratura russa contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1010.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1938, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 67 - nell'art. 67, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è incluso il seguente:

microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1982, n. **1011.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali è inserito l'insegnamento di tecnica delle assicurazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 147

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Arpino.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di S. Arpino (Caserta) si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 10 e 30 settembre e 21 e 23 ottobre 1982, convocate queste ultime d'ufficio dal prefetto, risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 1858 del 2 novembre 1982, fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta comunale a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per l'11 ed il 13 novembre 1982, risultavano infruttuose ancora una volta.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di S. Arpino — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Arpino (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, addì 3 gennaio 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di S. Arpino (Caserta) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Arpino (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 6 gennaio 1983

PERTINI

ROGNONI

(448)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 dicembre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, di durata settennale, emessi per 500 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 in data 17 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1982, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 236, con cui e stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1982, di durata settennale, per l'importo di 500 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sia all'interno che all'estero sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura « pagabile all'estero », i fondi in lire italiane occorrenti per il relativo servizio finanziario verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 22 febbraio di ogni anno, a partire dal 22 febbraio 1983, tenendo conto di quanto previsto all'art. 10 del decreto ministeriale del 17 febbraio 1982.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 22 febbraio di ogni anno.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra la Banca d'Italia e il Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura « pagabile all'estero », la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente devono essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario in lire italiane al tasso dell'1 per cento denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 14 per cento - Legge 30 marzo 1981, n. 119, non stampigliati », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione — per gli interessi 5 anni dalla data di scadenza delle relative cedole e per il capitale 10 anni dalla data stabilita per il rimborso — le somme non utilizzate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Per il servizio finanziario relativo ai certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero » viene riconosciuta annualmente alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,03 per cento sull'ammontare dei titoli di cui al quarto comma dell'art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal precedente art. 1 per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole e al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 22 febbraio 1983.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura « pagabile all'estero » la Banca d'Italia curerà a suo carico la trasmissione delle domande e

dei titoli che verranno presentati presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 17 febbraio 1982, nonché la consegna dei nuovi certificati.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » — allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, scelta ai sensi dell'art. 16 del decreto 17 febbraio 1982, attualmente la Kredietbank S.A. - Lussemburgo, i fondi in ECU occorrenti per il servizio finanziario stesso tre giorni lavorativi sulla piazza di Lussemburgo precedenti il 22 febbraio di ogni anno, a partire dal 1983 — il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia entro il 13 febbraio di ogni anno un importo provvisorio in lire. Tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e sarà comunicato al Tesoro entro il 23 gennaio di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: « Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 14% - Emissione 22 febbraio 1982; rimborsabili il 22 febbraio 1989 - Legge 30 marzo 1981, n. 119, stampigliati ».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di ECU da trasferire al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione degli ECU alla menzionata Banca estera. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

L'ammontare di ECU da trasferire alla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito verrà accreditato in apposito conto infruttifero in valuta aperto, ai fini amministrativi e contabili, presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la medesima denominazione del conto provvisorio infruttifero in lire itailane di cui al secondo comma.

Art. 7.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU scelta dalla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto previsto agli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto 17 febbraio 1982. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare la valuta richiesta dall'Ufficio italiano dei cambi al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta stessa alla citata Banca estera.

I fondi in lire necessari per effettuare tale acquisto verranno prelevati dal conto infruttifero in lire di cui al precedente art. 6 e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro dovrà essere immediatamente regolata.

Art. 8.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite all'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi e il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla Banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso annuale fisso di 2.500 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata Banca estera dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche estere sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 17 febbraio 1982.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati « pagabile all'estero » che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quarto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 22 febbraio 1983.

Art. 9.

Decorsi i termini di prescrizione, di cui al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati dalla banca estera di cui all'art. 6 per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto in valuta di cui al quarto comma del precedente art. 6, negoziando contro lire i fondi in valuta non utilizzati e versando il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 10.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto 17 febbraio 1982, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il servizio cassa centrale in Roma — provvederà ad apporre sui certificati posseduti da non residenti la stampigliatura « pagabile all'estero », su richiesta degli interessati da avanzare tramite le aziende e gli istituti di credito.

Le richieste di apposizione della stampigliatura « pagabile all'estero » dovranno pervenire alla Banca d'Italia dal 23 febbraio al 31 dicembre di ogni anno. La stampigliatura verrà apposta, con indicazione della data di ricevimento della richiesta stessa, sul corpo del titolo nonché sulla cedola in corso di maturazione e sulle successive.

Art. 11.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati « pagabile all'estero » di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per l'immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12.

I titoli o le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste all'art. 4 del citato decreto 17 febbraio 1982.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la loro trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra eventuali notizie non contenute nelle richieste.

Art. 13.

Entro il mese di aprile di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti o privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 7.

Le cedole ed i titoli estinti saranno pure inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di aprile di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al punto precedente.

Art. 14.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 15.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, i conti da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 ed 8 faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1983 al 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1982

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1983
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 25

(450)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **1012.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Pietro apostolo » e del « Nome SS.mo di Maria », in Chiusi.

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiusi, Pienza e Montepulciano 21 novembre 1979, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principalis*, delle parrocchie di « S. Pietro apostolo », in frazione Macciano, e del « Nome SS.mo di Maria », in frazione Querce al Pino, entrambe del comune di Chiusi (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 35

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **1013.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Biagio », in Spoleto.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Spoleto e Norcia 1° novembre 1980, integrato con dichiarazione 15 novembre stesso anno, relativo: *a*) alla erezione della parrocchia di « S. Biagio », in località Cortaccione del comune di Spoleto (Perugia), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di « S. Biagio » dalla frazione Acera del comune di Campello sul Clitunno (Perugia) e con l'assegnazione di una nuova circoscrizione territoriale; *b*) alla incorporazione del territorio della parrocchia di « S. Biagio », in frazione Acera del comune di Campello sul Clitunno alla limitrofa parrocchia di « S. Lorenzo », in frazione Spina dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 400

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **1014.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « Immacolata Concezione », in Rivalta, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa « Immacolata Concezione », in Rivalta (Torino). La chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla fondazione di culto « Opera diocesana per la preservazione della fede », in Torino, con atto pubblico 16 novembre 1979, n. 33098 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano, consistente in un immobile costituito da un terreno di mq 3062, su cui insiste il sacro edificio con annessi locali per il ministero pastorale, il tutto descritto nella perizia giurata 25-26 agosto 1980 del geometra Mario Portaluri e valutato in L. 83.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 37

DECRETO 28 ottobre 1982, n. **1015.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Antonio di Padova », in Aci S. Antonio, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Antonio di Padova », in frazione Monterosso del comune di Aci S. Antonio (Catania). La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, gravata da oneri di culto, consistente in un appezzamento di terreno di mq 2625, sito in contrada S. Giovannello del comune di Viagrande (Catania), descritto nella perizia giurata 30 novembre 1981 dell'ing. Rosario Russo e valutato in L. 5.300.000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania, disposta dalla sig.ra Rosaria Salvatrice Letteria Licciardello con atto pubblico 16 luglio 1980, n. 11318 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Vigneri, notaio in Zafferana Etnea (Catania), registrato ad Acireale (Catania), in data 4 agosto 1980, al n. 3042.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 36

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convalida di atti emanati dal 3 settembre 1982 al 25 ottobre 1982 presso il consolato di seconda categoria in Funchal (Portogallo).

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 gli atti emanati dal sig. Emanuele Valle dal 3 settembre al 25 ottobre 1982, sempre che tali atti risultino sostanzialmente conformi alle disposizioni di legge e sempre che rientrino nelle competenze affidate al Consolato di II categoria in Funchal (Madera), sono stati convalidati.

(392)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 22 dicembre 1982. Assegnazione di somme per programmi delle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati nel triennio al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visti gli articoli 4 della legge n. 219/81 e 6-*bis* della legge numero 187/1982 che assegnano al CIPE il compito di provvedere, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla ripartizione delle somme tra le regioni, le amministrazioni statali e locali competenti;

Visto il disegno di legge relativo alla legge finanziaria 1983, atto Camera n. 3629, che prevede lo stanziamento in bilancio, in applicazione dell'art. 79 della citata legge n. 219/1981, la somma di lire duemila miliardi per l'anno 1983;

Viste le proprie precedenti delibere in data 14 ottobre 1981 e 18 febbraio 1982, concernenti rispettivamente la ripartizione territoriale tra le Regioni interessate delle somme ad esse destinate per gli interventi di cui ai titoli II (capo I), III, IV e VII della legge n. 219/1981;

Vista la nota n. 20074 in data 17 dicembre 1982 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposta l'approvazione dei programmi delle amministrazioni statali competenti relativi agli interventi da eseguire nel corso dell'anno 1983, nonché l'attribuzione alle stesse Amministrazioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 1983;

Udita la relazione del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

di procedere, nel quadro delle disponibilità finanziarie per l'anno 1983 e del piano generale di riparto approvato nella seduta CIPE del 29 luglio 1982, all'assegnazione di risorse tra le Amministrazioni dello Stato, a fronte dei programmi di cui all'allegato documento.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

MINISTERO DEI TRASPORTI

M.C.T.C.:

Interventi vari (vedi elenco allegato) . L. 20.765 milioni

1983 - PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Ministero dei trasporti	L.	20.765	milioni
Ministero delle finanze	»	5.000	»
Ministero dell'agricoltura e delle foreste .	»	17.400	»
Ministero della pubblica istruzione . .	»	21.000	»
Ministero della difesa . . .	»	8.600	»
Ministero dei lavori pubblici . . .	»	37.650	»
Ministero per i beni culturali e ambientali	»	60.097,366	»
Totale . . .	L.	170.512,366	milioni

MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

ELENCO INTERVENTI TERREMOTO (PROGRAMMA 1983)

Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina

Ricostruzione deposito-officina di Benevento L. 400 milioni

Ferrovia Alifana

Realizzazione del primo lotto dei lavori di ammodernamento - quota 1983 a carico della legge 219 . . . . . » 10.000 »

Ferrovia Circumflegrea

Inizio lavori riparazione gallerie Vomero e Camaldoli per un importo complessivo di 17.300 milioni di lire - quota 1983 . . . . » 5.000 »

Ferrovia Cumana

Inizio lavori riparazione gallerie S. Elmo e Posillipo per un importo complessivo di 8.600 milioni di lire - quota 1983 . . . . . » 3.000 »

Ferrovia Circumvesuviana

A rettifica di quanto comunicato con il precedente appunto n. 1489 (54) in data 3 novembre 1982, si precisa che sono da attribuire al programma 1983 i seguenti interventi compresi nell'elenco già trasmesso: Riparazione o ricostruzione dei F.V. di Ponticelli, Baiano, Sarno, Bellavista, Camposano, della SSE di Nola, del sottovia al km 25+955 della linea Napoli-Baiano, del viadotto al km 28+256 della linea Napoli-Sorrento e della galleria nella diramazione Alfa-Sud per un importo complessivo di . » 2.365 »

Totale . . . L. 20.765 milioni

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Nuovi lavori da eseguire (a seguito danni per sisma 80/81):

Manifattura tabacchi di Napoli . . .	L.	3.081,5	milioni
Agenzia S. Giorgio del Sannio . . .	»	943,5	»
Agenzia di Benevento	»	252	»
Agenzia di Cava dei Tirreni . . .	»	113	»
Magazzino tabacchi greggi Scafati . .	»	110	»
Complesso Vanvitelli Scafati . . .	»	500	»
Totale . . .	L.	5.000	milioni

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Campania:

Ricostruzione di immobili da adibire a sede di Comando stazione del C.F.S. (vedi elenco allegato) n. 35 per	L.	9.300	milioni
Revisione prezzi su intero programma 82 .	»	500	»
Mercato ortofrutticolo alla produzione di S. Nicola in Varco - Eboli (Salerno) . . .	»	2.000	»
Impianto per la lavorazione e commercializzazione di nocciole e ciliegie in Lauro (Avellino)	»	2.000	»
Totale . .	L.	13.800	»

Basilicata:

Ristrutturazione Palazzo Grancia e Bastia di S. Michele (Gestione ex AS 70)	L.	1.000	milioni
Ricostruzione di immobili da adibire a sede di comando stazione del C.F.S. (vedi elenco allegato) n. 7 per	»	2.100	milioni
Revisione prezzi su intero programma 82 .	»	500	»
Totale . . .	L.	3.600	»
Totale generale . . .	L.	17.400	milioni

REGIONE BASILICATA

Provincia	Comune	Tipo di intervento	Importo
Potenza	Brindisi di Montagna	Ristrutturazione palazzo Grancia (Gest. ex A.S.F.D.)	1.000.000.000
	Atella	Ristrutturazione Badia di San Michele (Gestione ex A.S.F.D.)	
	Rotonda	Ricostruzione di immobili da adibire a sede di comando stazione del C.F.S.	300.000.000
	Trivigno	Id.	300.000.000
	Vietri di Potenza	Id.	300.000.000
	Picerno	Id.	300.000.000
	Ruoti	Id.	300.000.000
	Bella	Id.	300.000.000
	Melfi	Id.	300.000.000
		Totale .	3.100.000.000
		Per revisione prezzi sugli interventi previsti dal programma relativo al 1982	500.000.000
		Totale per la Regione Basilicata . L.	3.600.000.000

REGIONE CAMPANIA

Provincia	Comune	Tipo di intervento	Importo
Avellino	Forino	Ricostruzione di immobili da adibire a sede di Comando Stazione del C.F.S.	250.000.000
	Lacedonia	Id.	250.000.000
	Mirabella Eclano	Id.	250.000.000
	Volturara Irpina	Id.	250.000.000
Benevento	Airola	Id.	250.000.000
	Castelfranco in Miscano	Id.	250.000.000
	Montesarchio	Id.	250.000.000
	San Marco dei Cavoti	Id.	250.000.000
	San Salvatore Telesino	Id.	250.000.000
	Vitulano	Id.	250.000.000
Caserta	Calvi Risorta	Id.	300.000.000
	Roccamonfina	Id.	300.000.000
	Sessa Aurunca	Id.	300.000.000
Napoli	Castellammare di Stabia	Id.	300.000.000
	Pozzuoli	Id.	300.000.000
	Sorrento	Id.	350.000.000
Salerno	Buccino	Id.	250.000.000
	Campagna	Id.	250.000.000
	Capaccio	Id.	250.000.000
	Cava dei Tirreni	Id.	300.000.000
	Mercato San Severino	Id.	250.000.000
	Montano Antilla	Id.	250.000.000
	Montecorvino Rovella	Id.	250.000.000
	Nocera Inferiore	Id.	300.000.000
	Polla	Id.	250.000.000
	Roccadaspide	Id.	250.000.000
	Sala Consilina	Id.	300.000.000
	Sapri	Id.	300.000.000
	Sarno	Id.	250.000.000
	San Giovanni a Piro	Id.	250.000.000
	Sessa Cilento	Id.	250.000.000
	Sicignano degli Alburni	Id.	250.000.000
	Stio Cilento	Id.	250.000.000
	Teggiano	Id.	250.000.000
	Tramonti	Id.	250.000.000
		Totale . L.	9.300.000.000
		Per revisione prezzi sugli interventi previsti dal programma relativo al 1982 »	500.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Basilicata:

Università:

Funzionamento e personale non docente (ex art. 39 legge n. 219/81)	L. 8.000 milioni
Ristrutturazione immobili	» 6.000 »
Laboratorio	» 4.000 »
Totale .	L. 18.000 milioni

Campania:

Completamento nuova sede Facoltà di Farmacia in Napoli .	L. 3.000 milioni
Totale generale .	L. 21.000 milioni

MINISTERO DELLA DIFESA

Reintegro somme a comuni per servizio sostitutivo	L. 1.600 milioni
Completamento lavori caserme varie .	» 5.500 »
Restituzione a commissario governativo gestione stralcio	» 1.500 »
Importo totale .	L. 8.600 milioni

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Campania:

Uffici distaccati in Avellino e Salerno (art. 5-*novies* D.L. n. 333/81 conv. in L. 456/81) .	L. 2.000 milioni
Convenzioni (Provv. OO.PP.)	» 1.000 »
Caserme P.S. e Prefetture	» 4.350 »
Casa circondariale in S. Angelo L.	» 9.000 »
Altre case circondariali (Salerno, S. Cipriano, Caserta, Aversa, Pozzuoli, Napoli)	» 3.400 »
Uffici Finanziari	» 3.000 »
Edifici di culto	» 4.000 »
Totale .	L. 26.750 milioni

Basilicata:

Istituto tecnico « Duni » in Matera	L. 2.500 *milioni*
Conservatorio musicale in Matera	» 1.000 »
Istituto d'arte in Matera	» 800 »
Caserma C.C. in Matera	» 4.000 »
Case circondariali in Matera	» 500 »
Case circondariali in Potenza	» 800 »
Edifici di culto	» 900 »
Convenzioni (Provv. OO.PP.)	» 700 »
Totale .	L. 10.600 milioni

Puglia:

Edifici di culto .	L. 300 milioni

Riepilogo generale

Campania	L. 26.750 milioni
Basilicata	» 10.600 »
Puglia	» 300 »
Totale generale .	L. 37.650 milioni

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Soprintendenze ai beni archeologici

Salerno	L. 2.401,000 milioni
Pompei	» 2.267,820 »
Potenza	» 475,000 »
Napoli	» 6.000,000 milioni
Totale .	L. 11.143,820 milioni

Soprintendenze ai beni ambientali, architettonici

Napoli	L. 10.000,000 milioni
Potenza	» 6.000,000 milioni
Totale .	L. 16.000,000 milioni

Soprintendenze ai beni artistici e storici

Napoli	L. 1.902,546 milioni
Matera	L. 1.749,000 milioni
Totale .	L. 3.651,546 milioni

Soprintendenze ai beni A.A.A. e storici

Bari	L. 3.602,000 milioni
Cosenza	» 1.700,000 »
Salerno	» 16.000,000 »
Caserta	» 8.000,000 milioni
Totale .	L. 29.302,000 milioni
Totale generale .	L. 60.097,366 milioni

(455)

Deliberazione 22 dicembre 1982. Progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche « Energetica 2 »

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 9 ottobre 1975, del 12 maggio 1977, del 24 febbraio 1978, del 25 gennaio 1979, del 5 luglio 1979, del 17 gennaio 1980, del 27 febbraio 1980 e del 27 maggio 1982 con le quali il C.N.R. è stato autorizzato ad avviare complessivamente 32 progetti finalizzati e 2 sottoprogetti;

Vista la propria delibera del 27 gennaio 1982, riguardante l'approvazione del piano nazionale di ricerca per l'energia;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presentata con nota prot. n. 5731/8-9-13 dell'8 luglio 1982 in ordine alla esecuzione da parte del C.N.R. del progetto finalizzato Energetica 2 (p.f. e./2) costituito da n. 10 sottoprogetti;

Considerato che l'esame del sottoprogetto n. 9 riguardante « mezzi di locomozione » può essere differito, tranne il tema UTM - accumulo di energia nei volani - al fine di tener conto anche di una specifica valutazione dello stato di attuazione del progetto finalizzato trasporti;

Viste le note integrative prot. 8838/8.9.13 del 5 novembre 1982, prot. ENERG/9456/8.9.13 del 24 novembre 1982, prot. 10050/8/9-13 del 15 dicembre 1982 con le quali il Ministro della ricerca ha fornito ulteriori dati e notizie in ordine al progetto energetica 2, ed, in particolare, ha informato che tra C.N.R. ed ENEA è in corso di perfezionamento un accordo, peraltro già approvato dai rispettivi organi deliberanti, che prevede la partecipazione dell'ENEA al finanziamento del p.f.e./2 nella misura non superiore al 20% del costo totale e alla sua gestione;

Vista la nota telex prot. 4344/DG del 21 dicembre 1982 con la quale l'ENEA precisa in 40 miliardi di lire l'ammontare dello stanziamento per il p.f.e./2, ripartito in 20 miliardi per il 1983 e 20 miliardi per il 1984 e le relative condizioni sulle modalità di programmazione ed esecuzione delle attività;

Considerata la notevole importanza che riveste detto progetto per lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese nell'ambito delle azioni previste nel piano nazionale di ricerca per l'energia come strumento di attuazione del piano energetico nazionale;

Considerato che al finanziamento del progetto finalizzato energetica 2, oltre agli specifici stanziamenti annuali del bilancio dello Stato, possono concorrere altri strumenti di intervento, con particolare riferimento a quelli utilizzabili sulla base delle leggi 18 marzo 1982, n. 85, 17 febbraio 1982, n. 46 e 29 maggio 1982, n. 308;

Udita la relazione con cui il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nel riferire in ordine al p.f.e./2, ha segnalato l'importanza del problema della fusione termonucleare, nel cui ambito sussiste anche un progetto denominato RFX elaborato dall'Istituto C.N.R. gas ionizzati di Padova;

Preso atto della nota prot. 077/17706 del 28 ottobre 1982 con la quale il Ministero degli affari esteri ha comunicato che su tale progetto RFX, la CEE ha già proposto un impegno finanziario nella misura del 45% del suo costo pari a 28,5 MUCE;

Delibera:

Il C.N.R. è autorizzato a dare avvio al progetto finalizzato energetica 2, di cui viene differito il sottoprogetto 9 tranne il tema UTM - accumulo di energia nei volani, al fine di assicurare il più stretto coordinamento con il progetto finalizzato trasporti in occasione dell'analisi periodica del suo stato di avanzamento.

Per l'attuazione del suddetto progetto finalizzato il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologia, nell'assicurare il coordinamento delle varie iniziative nell'ambito delle previste tematiche di ricerca, curerà - in occasione della elaborazione dei relativi progetti esecutivi da parte del C.N.R. - la migliore integrazione dei vari strumenti di intervento finanziario esistenti, con particolare riferimento alla partecipazione dell'ENEA, onde evitare ogni possibile sovrapposizione di fondi pubblici ed eventuali dispersioni di risorse, promuovendo a tale fine anche verifiche sull'economicità degli investimenti.

Per l'attuazione della collaborazione CNR-ENEA nel rispetto dei regolamenti del C.N.R. per i progetti finalizzati, l'ENEA parteciperà agli organi di gestione scientifica, programmatica e finanziaria del progetto.

Il fabbisogno finalizzato complessivo destinato all'esecuzione del progetto, viene fissato nella misura non superiore a 237,170 miliardi di lire ed è articolato secondo il seguente quadro pluriennale di finanziamento:

ENTI	ANNI					
	1983	1984	1985	1986	1987	Totale
C.N.R.	29,140	36,780	47,350	58,400	25,500	197,170
ENEA	20,000	20,000	—	—	—	40,000
Totale	49,140	56,780	47,350	58,400	25,500	237,170

Per il 1983 alle relative occorrenze finanziarie di lire 29,140 a carico del C.N.R. si provvederà con i residui di stanziamento del 1982 e con lo stanziamento previsto per il 1983;

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di:

a) effettuare una valutazione aggiornata dei progetti nel campo della fusione termonucleare al fine di ridefinire una strategia nazionale di intervento nel settore e di predisporre le op-

portune iniziative con particolare riferimento agli aspetti finanziari del problema e tenendo conto delle possibili cooperazioni europee come quella già assicurata per l'RFX;

b) verificare che i singoli progetti esecutivi, che saranno predisposti dal C.N.R. per il p.f.e./2, siano basati sui tempi di svolgimento e su risultati scientifici in linea con il corrispondente studio di fattibilità e che l'articolazione pluriennale dei costi preventivati nei medesimi progetti esecutivi non superi il fabbisogno finanziario annuo indicato dalla presente delibera per il periodo 1983-1987;

c) vigilare che i singoli progetti esecutivi procedano per obiettivi annuali, riferendo semestralmente al CIPE sul loro stato di attuazione e sui provvedimenti adottati o proposti nel caso che detti obiettivi non vengano raggiunti alle scadenze indicate. In ogni caso il finanziamento delle fasi successive sarà subordinato ad una valutazione dell'esito degli obiettivi annuali raggiunti nelle fasi precedenti;

d) a tal fine il C.N.R. segnalerà al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i problemi che eventualmente emergessero nel corso dell'attuazione del progetto finalizzato, in tempo utile a consentire al Ministro vigilante di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica favorirà a sua volta, nell'ambito della vigente normativa, la realizzazione dello snellimento delle procedure amministrative che, eventualmente, il C.N.R. proponesse.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
BODRATO

(456)

Deliberazione 22 dicembre 1982. Criteri per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a Napoli

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista la deliberazione CIPE del 14 ottobre 1981;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge n. 187 del 29 aprile 1982;

Visto in particolare l'art. 7, e successive modificazioni, che demanda al CIPE il compito di coordinare il bando di concorso per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e di prevedere norme di coordinamento o unificazione delle graduatorie;

Vista la proposta al riguardo formulata dal Ministero dei lavori pubblici;

Delibera:

Sono approvati i criteri — di cui al testo allegato che costituisce parte integrante della presente delibera — per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque finanziata a totale carico del comune di Napoli, della regione Campania o della Cassa per il Mezzogiorno, compresi in ogni caso gli alloggi realizzati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 25/1980 e della legge n. 94/1982, da realizzare o da recuperare nel comune di Napoli o destinati per la legge a favore di residenti nel comune di Napoli, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1987.

Detti criteri, coordinati con quelli di cui alla deliberazione CIPE del 14 ottobre 1981, valgono anche ai fini della unificazione delle graduatorie di assegnazione di alloggi suddetti con quelli di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine il bando di concorso previsto dalla citata deliberazione CIPE vale anche per l'assegnazione degli alloggi indicati dalla presente deliberazione, con le integrazioni dalla stessa previste.

Roma, addì 22 dicembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
BODRATO

1. *Requisiti per l'assegnazione degli alloggi.*

I requisiti per concorrere all'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Napoli;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato, ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della legge n. 219/81, alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia di Napoli, sempreché l'alloggio non sia perito o divenuto inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

d) non titolarità dei diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi altra località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 — con aggiornamento all'agosto 1982 — sia superiore a L. 77.370.000. Detto valore va aggiornato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 392/1978 all'atto dei previsti accertamenti;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia perito o divenuto inutilizzabile senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a 7.000.000 di lire ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1982, n. 94 (il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al netto degli assegni familiari e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 587, e successive modificazioni ed al lordo delle imposte gravanti sul reddito stesso. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse). Detto limite è aggiornato annualmente nella misura e con la decorrenza deliberata dal CIPE, su proposta del CER, per il limite di cui all'art. 22 della legge n. 457/1978, e successive modifiche ed integrazioni;

g) non aver ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

In ogni caso, agli assegnatari che nel corso del rapporto di locazione vengono a fruire di redditi superiori al limite stabilito al precedente punto f), verrà applicato l'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo che non sia intervenuta apposita normativa regionale per la fissazione dei canoni per gli alloggi di edilizia sovvenzionata ai sensi della delibera CIPE del 19 novembre 1981.

Sono esclusi dall'assegnazione di alloggi per la durata di cinque anni, gli inquilini che abbiano rinunziato ad entrare in alloggi riattati, purché non si tratti di alloggi impropri, o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria.

Il sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, disciplina le modalità di accertamento del reddito dei concorrenti all'assegnazione e degli assegnatari, prevedendo che, quando le commissioni in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, esse hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, tali informazioni e di sospendere per i soli casi controversi le relative nuove assegnazioni.

Il Ministro delle finanze impartirà ai competenti uffici istruzioni affinché sia data priorità ai suddetti accertamenti.

2. *Procedure per la formazione del bando.*

Il sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, è autorizzato a bandire un unico pubblico concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque

finanziata a totale carico del comune di Napoli, della regione Campania o della Cassa per il Mezzogiorno — fatta salva una riserva di alloggi per le esigenze dell'Istituto —, da realizzare o da recuperare nel comune di Napoli o destinati per legge a favore di residenti nel comune di Napoli, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1987 e per l'assegnazione degli alloggi di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981. Non rientrano tra gli alloggi da assegnare secondo le modalità e le procedure previste dalla presente deliberazione quelli le cui graduatorie di assegnazione siano pubblicate entro il 28 febbraio 1982 e, per quanto riguarda gli alloggi di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 25/1980, quelli per i quali si sia già proceduto all'assegnazione alla data di pubblicazione del bando nonché quelli le cui domande risultano già legittimamente presentate secondo le procedure previste dal medesimo art. 7. E' data facoltà al sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, di pubblicare, con scadenza non inferiore ai due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, bandi integrativi per consentire la collocazione in graduatoria di nuovi aspiranti e per la richiesta di revisione di punteggio per i già collocati in graduatoria conseguente al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive.

3. *Criteri per la determinazione delle graduatorie.*

Ferme restando le categorie indicate nella deliberazione CIPE del 14 ottobre 1981 per l'assegnazione degli alloggi di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, l'assegnazione degli alloggi di cui alla presente deliberazione deve avvenire a favore delle seguenti categorie:

1) abitanti in alloggio improprio;
2) sfrattati;
3) giovani coppie;
4) anziani o mononuclei;
5) aspiranti in possesso dei soli requisiti generali.

Le condizioni specifiche per l'appartenenza a ciascuna categoria sono definite dal bando.

La ripartizione degli alloggi avverrà in proporzione del fabbisogno espresso dalle categorie precedentemente indicate. Il sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, determina, entro la data di pubblicazione delle graduatorie definitive, la quota di alloggi da assegnare ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, alloggi che, nella percentuale indicata nella direttiva commissariale dell'8 febbraio 1982, sono stati destinati ad utenti con limitate possibilità di movimento.

E' in facoltà del sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, riservare una aliquota degli alloggi al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità di pubblica utilità o per finalità connesse all'attuazione dei piani di recupero. In tal caso l'assegnazione è consentita indipendentemente dal reddito familiare.

E' altresì in facoltà del sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, destinare una quota di alloggi a sistemazione temporanea (case parcheggio).

Al fine di garantire la massima speditezza nella realizzazione degli interventi previsti ed al tempo stesso di limitare l'aliquota di case parcheggio occorrenti, il sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, può erogare contributi, non superiori a L. 300.000 mensili per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a quei nuclei familiari i quali consentano l'immediata disponibilità dell'alloggio oggetto dell'intervento sulla base del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981.

Analoghe procedure e contributi sono previsti per i titolari di attività economiche che, sulla base delle esigenze del programma di intervento, rendano immediatamente disponibili i locali sede dell'attività stessa.

Il sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, emanerà il bando con i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione dei locali destinati ad altre attività (commercio, artigianato, ecc.) con priorità ai titolari di locali sgombrati per motivi di sicurezza o di pubblica utilità.

Le graduatorie di assegnazione sono formate dallo stesso organo di nomina commissariale previsto dalla deliberazione CIPE del 14 ottobre 1981.

4. *Criteri per l'attribuzione dei punteggi.*

Le graduatorie saranno formate sulla base di punteggi, indicati con numeri interi, da attribuire in relazione a condizioni oggettive e soggettive riferite al concorrente e al suo nucleo familiare.

Le graduatorie speciali relative alle categorie preferenziali sopraindicate sono formate con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

In ogni caso dovrà esservi uno specifico punteggio per:

a) condizioni soggettive:

*a*1) reddito del nucleo familiare determinato con le modalità suesposte;

*a*2) composizione del nucleo familiare;

*a*3) anziani (si considera anziano il concorrente che abbia superato il sessantesimo anno di età — ovvero la coppia, in cui uno dei due abbia superato il sessantesimo anno di età — eventualmente anche con minori a carico);

*a*4) giovani coppie (di recente formazione);

*a*5) presenza di handicappati nel nucleo familiare (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3);

*a*6) sfrattati;

*a*7) socio di cooperativa assegnatari di area espropriata ex lege n. 219/1981 (la qualità di socio deve risultare dal libro dei soci alla data di individuazione delle aree da parte del commissario di Governo);

*a*8) coltivatore diretto espropriato ex lege n. 219/1981;

*a*9) residenza nel comune di Napoli;

*a*10) componente unico maggiorenne del nucleo familiare con uno o più minori a carico;

b) condizioni soggettive:

*b*1) situazione di sovraffollamento;

*b*2) abitanti in alloggio improprio;

*b*3) presenza di ordinanza di sgombero.

Nessuna condizione potrà fruire di un puteggio tale da superare un terzo dell'ammontare complessivo di tutti i punteggi da attribuire alle altre condizioni.

Al fine di ottenere graduatorie nelle quali i diversi aspiranti occupino posizioni sufficientemente diversificate, occorrerà prevedere che i punteggi da attribuire ai concorrenti per l'assegnazione degli alloggi di cui al bando unificato siano definiti entro un campo piuttosto ampio (ad esempio ricorrendo ad un punteggio massimo teorico pari a 200) e che, ove possibile, per ciascun requisito o caratteristica siano previste diverse classi di punteggio.

L'attribuzione dei punteggi dovrà avvenire in modo da favorire i nuclei familiari in particolare disagio abitativo. In tal senso il maggior punteggio deve essere assegnato a coloro che abitano in alloggi impropri e specificatamente in quelli a carattere provvisorio. Per questi ultimi dovrà essere previsto un punteggio di poco inferiore ad un terzo dell'ammontare complessivo. Punteggi elevati dovranno essere stabiliti anche per le condizioni di sovraffollamento particolarmente gravose, fino a circa il 25% rispetto al punteggio massimo teorico.

I punteggi da attribuire per la condizione di residenza a Napoli e per la presenza di handicappati nel nucleo familiare non potranno essere superiori al 15% del massimo punteggio teorico assegnabile, fermo restando quanto stabilito in precedenza circa la riserva di alloggi per i nuclei familiari con componenti portatori di handicap. I punteggi delle rimanenti condizioni soggettive ed oggettive dovranno essere inferiori all'8% del massimo punteggio teorico raggiungibile: in particolare per le condizioni di giovane coppia, anziani o mononuclei e sfrattati, che danno diritto all'accesso a graduatorie preferenziali, si raccomanda l'adozione di punteggi molto ridotti.

5. *Norme per la locazione e cessione in proprietà.*

Gli alloggi sono assegnati in locazione semplice. I canoni sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e successive modificazioni per l'edilizia sovvenzionata.

L'eventuale cessione in proprietà avverrà in conformità alle norme vigenti.

L'ente gestore favorisce e promuove l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni (c.d. servizi a rimborso) in conformità con il regolamento-tipo definito dal sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo.

E' in facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30% con esclusione di qualsiasi altra riduzione. Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

6. *Norme per l'assegnazione degli alloggi, annullamento e decadenza dell'assegnazione.*

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare — a pena di cancellazione dalla stessa — entro la data stabilita dal sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo, cui verrà data adeguata pubblicità, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti tra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezion fatta per il concorrente che abbia trovato alloggio adeguato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 219/1981.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al punto 1) e secondo l'ordine ivi indicato.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

L'annullamento dell'assegnazione viene disposta nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

La decadenza dell'assegnazione in locazione è pronunziata nei confronti di colui il quale:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite,

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo per quanto riguarda i limiti di reddito il cui superamento comporta l'assoggettamento all'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'ente gestore procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

(425)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi delle seguenti imprese:

ditta Pellegrini S.p.a., con sede in Milano, gestione mensa dello stabilimento della Fiat Om di Brescia;

S.p.a. Pellegrini centro sud, con sede in Milano, gestione mensa c/o lo stabilimento di Marcianise della S.p.a. Olivetti controllo numerico.

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle predette imprese sarà strettamente collegata al periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o di ristorazione.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comca, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti imprese:

S.p.a. Acciaierie elettriche Pio Faggian di La Spezia;

ditta Elettronica Zola di Zola Pietro, con sede e stabilimento in Torino;

ditta Nuove acciaierie di Pisogne (Brescia);

S.p.a. I.N.T.A.R. di Genova, Serra Riccò;

S.p.a. Eltin, già Eltin S.a.s., con sede in Genova-Borzoli, via Borzoli, 111.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi aziendale della società S.r.l. Istituto geografico Silvio Basile di Taranto.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi aziendale della società T.E.M.I. S.p.a. - Tipografia editoriale milanese di Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi aziendale della società L'Unità S.p.a. di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Abla Fashion for men, con sede e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli);

S.p.a. Andrea Pensotti di G.B., con sede e stabilimento in Legnano (Milano);

ditta Biglia geom. Paolino, con sede in Torino e stabilimento in None (Torino);

S.p.a. Brabantia Italia di Quinzano d'Oglio (Brescia);

S.p.a. Calza Bloch Trieste, di S. Dorligo Della Valle (Trieste);

S.p.a. Calzaturificio Apice di G. Rontani di Massarola (Lucca);

S.p.a. CE.VI. ceramica vietrese, con stabilimento in Cava de' Tirreni (Salerno);

S.p.a. C.I.A.M. di Nereto (Teramo);

Società Compacci, con sede legale a Gallarate (Varese) e stabilimento a Patrica (Frosinone);

S.p.a. Compagnia internazionale caffè di Ariccia (Roma);

ditta Conceria del Chienti, con sede e stabilimento in Tolentino (Macerata);

Confezioni Radici Gallinotti S.r.l., con sede in Trieste, stabilimenti di Trieste, Aquileia e Fiumicello;

S.p.a. C.T.M. costruzioni termo meccaniche, con sede e stabilimento in Oderzo (Treviso);

S.p.a. Elletre di Latina;

ditta Eternit siciliana S.p.a., località Targia (Siracusa);

ditta Every mode S.r.l., con sede e stabilimento in Zandobbio (Bergamo);

S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo (Brescia) e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia);

S.p.a. F.E.R. fonderie Ernesto Redaelli, con stabilimento in Torrecuso (Benevento);

ditta Fondalpress S.p.a., con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti);

S.p.a. Fonderie officine di Saronno, con sede in Milano e stabilimenti in Saronno (Varese) ed Arese (Milano);

S.p.a. Fornot, con sede in Forlì;

ditta Gilardetti Michele di Gilardetti Cesare & C., con sede e stabilimento in Torino;

ditta Giuseppe Magliano, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo);

società G.T. Italia S.p.a. di Pomezia, già Todini-sud S.p.a.;

S.p.a. Keyes italiana, con sede e stabilimento in Fiumefreddo di Sicilia (Catania);

S.p.a. Indelve, con sede in Milano, direzione e stabilimento in Monselici (Padova);
ditta Industriale resind S.p.a., con sede e stabilimento in Collegno (Torino);
Società Intermotor di Rieti;
S.p.a. I.S.A. Industria spray alimentare italiana, con sede legale in Napoli e stabilimento in Arco Felice (Napoli);
ditta Ispa tubi acciaio S.p.a., con sede in Torino;
Istituto grafico Silvio Basile sud di Taranto;
S.p.a. Laminati plastici e rivestimenti, con sede in Torino;
S.p.a. Laminati plastipont, con sede e stabilimento di Pont Canavese (Torino);
S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti di Roma;
S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche, con sede e stabilimento in Iseo (Brescia);
ditta Livio Rossi S.r.l. di Frossasco (Torino);
S.p.a. Lugli carrelli elevatori, con sede in Carpi (Modena);
S.p.a. Luisa Spagnoli, con sede e stabilimento in Perugia;
S.p.a. Macchi Arturo, con sede in Renate Brianza (Milano) e stabilimenti in Renate Brianza e Verano Brianza (Milano);
S.p.a. Maglificio f.lli Orlandi, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Pombia (Novara);
S.p.a. Manifattura di Arborio, con sede in Arborio (Vicenza);
Manifatture Galli, con sede in Como e stabilimento in Lenno (Como);
ditta Manifatture tessili di Vietri, con stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno);
S.p.a. Meta, con sede e stabilimento in Castelfidardo;
ditta Navalmotor di Trieste;
ditta Nivoconf, con stabilimento in Molfetta (Bari);
S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con stabilimento in Pollena di Trocchio (Napoli);
ditta Officina meccanica adriatica O.M.A. di Colonnella (Teramo);
S.r.l. Off. mecc. O.M.B. di Cerano (Novara);
ditta O.M. Momo, con sede legale in Milano e stabilimento in Momo (Novara);
ditta Officine meccaniche omegnesi, con sede in Omegna (Novara);
ditta Officine meccaniche Ponti & C. S.p.a., di Torino;
ditta Orion officine meccaniche specializzate S.p.a., con sede in Trieste;
ditta Ortho officina medico ortopedica Zumaglini S.a.s., con sede in Torino;
S.p.a. O.T.E. officine trasformatori elettrici, con sede e stabilimento a Bergamo;
S.p.a. Paccagnini, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano);
ditta Poletti e Osta, con sede e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria);
ditta Paolo Soprani, con sede e stabilimento in Castelfidardo (Ancona);
S.p.a. ing. Pietro Cattaneo & figli, con sede e stabilimento in Pavia;
S.p.a. Poligrafici editoriali, divisione officine grafiche;
S.p.a. Sterzi, con sede in Milano e stabilimento in Crevacuore (Vicenza);
S.p.a. Saffa, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta);
S.p.a. Saffa, con sede legale in Milano e stabilimento in Cassino (Frosinone);
Safill S.p.a. di Lucca;
S.p.a. S.A.I.R.. società azionaria industria radiatori, con sede e stabilimento in Borso del Grappa (Treviso);
ditta S.A.M.I., con sede in Moncalieri (Torino);
ditta Sandra Mell S.p.a. in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Moglia (Mantova);
S.p.a. Sedi, con stabilimento in Fisciano (Salerno);
società Senini S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia;
ditta Sero società elettrica romana S.p.a., con sede e stabilimento in Roma;
S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino);
ditta Sime S.p.a., con sede in Milano, ufficio lavori in Cagliari, cantieri vari in Sardegna e continente;
S.p.a. S.I.M.E.S.A., con sede in Milano e stabilimenti in Bareggio e Quarto Cognino (Milano);
S.p.a. S.P.C. stabilimenti poligrafici Cassino, con sede in Cassino (Frosinone);
S.r.l. Spica di Castelli (Teramo);
ditta Suisse Werke S.p.a., con sede in Orbassano (Torino);
S.r.l. Tourfil di Terranova Bracciolini (Arezzo);
società Torlò Giulio di Sora (Frosinone);
S.p.a. Trasfila di Terranova Bracciolini (Arezzo);
S.p.a. Zuccherifici meridionali, con sede in Policoro (Matera);

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società S.p.a. Solari & C. di Udine.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Arch legno, con sede in Ascoli Piceno;
S.p.a. Arteb, con sede e stabilimento in Biella (Vicenza);
S.p.a. Borsalino G. e f.llo, di Alessandria;
ditta Cofiar S.p.a., con sede in Biella e stabilimento in Vigliano Biellese (Vicenza);
S.p.a. Eurosak imballaggi industriali, con sede in Porcari (Lucca);
S.p.a. Ficep, con sede e stabilimento in Gazzada Schiano (Varese);
S.a.s. Filatura cardata di Prativero, con sede e stabilimento in Trivero, frazione Prativero (Vicenza);
ditta Fornace laterizi Umbertide, con sede in Umbertide (Perugia);
S.p.a. Gildemeister italiana, con sede in Brembate Sopra e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo);
S.p.a. I.M.M. imballaggi metallici meridionali, con sede in Napoli;
S.p.a. Italiana ingranaggi Maag, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Rozzano (Milano);
S.p.a. Nuova cartopiave, di Susegana (Treviso);
S.p.a. Osram, con sede e stabilimento in Milano;
S.p.a. Philips, con sede in Milano e stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale di Torino;
S.p.a. Poli, off. mecc. di alta precisione, con sede in Varallo Sesia (Vicenza) e stabilimenti in Varallo Sesia e Cravagliana (Vicenza);
S.p.a. Prefabbricati Peruzzi, di Montepulciano (Siena);
S.p.a. Saig, di Giulianova (Teramo);
S.p.a. Sicilvetro, di Marsala (Trapani);
S.r.l. S.I.D.A., società industriale derivati di argilla, con sede e stabilimento in S. Martino di Montecorvino Rovella (Salerno);
S.p.a. Socosme, costruzioni metalliche, con sede in Milano, e stabilimento a Ceriano Laghetto (Milano);
ditta Tinval tintoria industria Vallestrona S.a.s., con sede in Cossato (Vicenza);
ditta Wierer S.p.a., con sede legale in Chienes (Bolzano) e stabilimento in Calstenovetto (Pavia);
S.p.a. Wierer di Chienes (Bolzano), con stabilimento in Curtarolo (Padova);
ditta Zegna Baruffa lane Borgosesia, con stabilimenti in Vallemosso (Vicenza) e Borgosesia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino ad un massimo di trentanove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 1° agosto 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Val Vomano (Teramo) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal lavoro dal 2 maggio 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area della Val Vomano (Teramo) a seguito del completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada 1-24, sospesi dal lavoro dal 16 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da quarantacinque a cinquantasette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano Calabro (Cosenza) a seguito del completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale termoelettrica, sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.r.l. Amisco, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. Bombini, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), settembre 1982-settembre 1983;

S.p.a. Carello industriale, con sede legale in Torino e stabilimenti in Torino e Borgaretto di Beinasco (Torino), aprile 1982- aprile 1983;

S.a.s. Cartiere di Tolentino, con sede in Tolentino (Macerata), novembre 1981-novembre 1982;

S.p.a. Ceat pneumatici, con sede legale ed amministrativa in Torino e stabilimenti a Settimo Torinese (Torino) e Anagni (Frosinone) con sede centrale e uffici di vendita a Torino e filiali periferiche, novembre 1982-novembre 1983;

S.p.a. Ceramiche industriali, con sede in Milano e stabilimento di Laveno Mombello (Varese), giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. Ceramiche Industriali, con sede in Milano e stabilimento di Livorno, ottobre 1982-ottobre 1983;

S.r.l. Eurobell sviluppo prodotti agricoli alimentari comunitari in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Inveruno (Milano), giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia, marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Finedil di Palermo, con stabilimenti in Palermo, Caltagirone e Catania, luglio 1981-luglio 1982;

S.n.c. F.lli Giannattasio, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), giugno 1982-giugno 1983;

F.lli Manganaro & C. di Catania, aprile 1982-aprile 1983;

S.p.a. Geri di Roma, luglio 1982-luglio 1983;

S.p.a. Grondona in liquidazione, di Genova-Pontedecimo, marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Hydropress, con stabilimento in Napoli-Barra, in liquidazione, dicembre 1981-dicembre 1982;

S.p.a. Icir, in amministrazione straordinaria, con stabilimento in Torino, giugno 1982-giugno 1983;

ditta IN.TER.VI., con sede e stabilimento in Vignale Monferrato (Alessandria), giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. Italo-Cremona, con sede in Gazzada (Varese), novembre 1982-novembre 1983;

S.p.a. Jutificio napoletano, con stabilimento in Napoli, agosto 1982-agosto 1983;

S.p.a. Lanza, con sede in Predore, in liquidazione, maggio 1982-maggio 1983;

S.p.a. Liquifarm cip zoo, con sede in Brescia e stabilimenti in Ghedi (Brescia) e Fogagna (Udine), febbraio 1982-febbraio 1983;

S.n.c. Lugifram di Panzera e Bove, con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), 18 aprile 1982-31 dicembre 1982;

S.p.a. Mabu Jersey, con sede e stabilimento in Solbiate Arno (Varese), maggio 1982-maggio 1983;

ditta Marty confezioni, di Pescara, ottobre 1981-ottobre 1982;

S.p.a. Mautren-mec di Aprilia (Latina), febbraio 1982-febbraio 1983;

S.p.a. Meridalma, con sede in Anagni (Frosinone), marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Metal sud, stabilimento di Roma, giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. Mett metallurgica e tubificio del Tirreno, di Milazzo (Messina), agosto 1982-agosto 1983;

S.p.a. Nuova Italsider, già Italsider S.p.a., unità mineraria Isola d'Elba, agosto 1982-agosto 1983;

S.p.a. Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), agosto 1982-agosto 1983;

S.p.a. Pentole Moneta, con sede legale in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento in Arpaia (Enna), agosto 1982-agosto 1983;

S.p.a. Pugi, di Montale (Potenza), settembre 1982-settembre 1983;

S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa), dicembre 1981-dicembre 1982;

S.p.a. S.A.D.E.A., di Verres (Aosta), maggio 1982-maggio 1983;

S.p.a. Gaetano Santaniello, di Napoli, giugno 1982-giugno 1983;

Sarda mag S.p.a. di S. Antioco (Cagliari), gennaio 1982-gennaio 1983;

Site società industrie tipografiche editoriali S.p.a. di Trento, aprile 1982-aprile 1983;

S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscola (Udine), ottobre 1982-ottobre 1983;

S.r.l. Styl plast, con sede e stabilimento in Nettuno (Roma), 2 novembre 1981-2 maggio 1982;

S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza e Vercelli, giugno 1982-giugno 1983;

Tecnomec di Arnad (Aosta), marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Torcitura di Cologno al Serio, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo), settembre 1982-settembre 1983;

S.p.a. Unione cartiere di Tivoli (Roma), marzo 1982-marzo 1983;

S.r.l. Zucchet - Industria chimica italiana, di Roma, febbraio 1982-febbraio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

S.p.a. Brollo Sud, con sede e stabilimento in Salerno, giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. Callia di Frosinone, dicembre 1981-dicembre 1982;

S.p.a. Ceramica nuova d'Agostino, con stabilimento in Brignano (Salerno), aprile 1982-aprile 1983;

S.p.a. Deriver, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), dicembre 1981-dicembre 1982;

S.p.a. Dieci Geri, di Frosinone, dicembre 1981-dicembre 1982;

S.p.a. Fimat, con sede in Mogli (Mantova) e stabilimento in Sasso Marconi, frazione Pontecchio Marconi, agosto 1981-agosto 1982;

S.p.a. Imer (già Giuliana S.p.a.), con sede in Rovigo, febbraio 1982-febbraio 1983;

S.p.a. Industria tessile di Vercelli, giugno 1982-giugno 1983;

S.p.a. La Metalli industriali, con stabilimento in Limestre (Potenza), marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Leggiuno, con sede e stabilimento in Leggiuno (Varese), febbraio 1982-febbraio 1983;

S.p.a. Pancaldi Adriana di Zola Predosa (Bologna), maggio 1981-maggio 1982;

S.p.a. Pianfei Ipa di Pianfei (Cuneo), luglio 1982-luglio 1983;

S.p.a. Sice, già società Cavi Pirelli, con stabilimento in Livorno, marzo 1982-marzo 1983;

S.p.a. Simes, con sede in Milano e stabilimento a Cormano (Milano), dicembre 1981-dicembre 1982;

Tessitura Jacquard Pastori e Casanova S.p.a., con sede in Monza e stabilimenti in Monza (Milano) e Lonigo (Vicenza), settembre 1982-settembre 1983;

Società tubettificio ligure, con sede in Abbadia Lariana (Como) e stabilimenti in Abbadia Lariana, Lecco, Genova e Anzio (Roma), 29 dicembre 1980-31 dicembre 1981;

ditta Zetronic S.p.a., con sede e stabilimenti in Padova e Selvazzano, ottobre 1981-ottobre 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Cariboni sud elettronica di Giannoro (Messina).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale della Valle Roveto (L'Aquila) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della superstrada del Liri.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco al pendolo dell'asse di supporto.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizioni di ristrutturazione aziendale l'impresa Manetti & Roberts S.p.a., con sede legale in Firenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Tecnomasio italiano - Brown Boveri S.p.a., con sede in Milano e stabilimento a Vittuone (Milano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Svim Società vercellese industria maglieria, con sede e stabilimento in Stroppiana (Vercelli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Mimo S.p.a. di Limena (Padova).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Cofisa S.p.a., con sede legale in Massazza (Vercelli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Fibat S.r.l. di Torino.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizioni di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la società Zanussi elettronica di Sesto al Reghena (Pordenone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la Saifecs S.p.a., con sede legale in Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la Manifattura canapa S.a.s., di Frattamaggiore (Napoli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Regalvetro S.p.a. di Isola delle Femmine (Palermo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Emmer S.r.l., con sede e stabilimento in Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa Tintofil S.p.a., con sede in Galatina (Lecce).

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa S.E.M. - Società elettromeccanica S.p.a. di Novara.

Con deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 1982, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'impresa O.M.C.A. S.r.l. di Domodossola.

(457)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 novembre u.s., il CIPI ha approvato il progetto di investimento presentato congiuntamente dalla S.I.P. - Società italiana poliestere - S.p.a. di Napoli e dalla Fibra del sud - S.p.a. di Napoli.

Il predetto progetto è stato al momento ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della medesima legge n. 675/77, fino all'esaurimento delle disponibilità esistenti sulla riserva per le nuove iniziative ed ampliamenti nel Mezzogiorno costituita sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale:

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito di 15.000 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77;

lettera *a*) mutuo agevolato diretto per la durata massima prevista dalla legge: 1.500 milioni di lire;

lettera *c*) contributo sugli interessi relativo all'emissione obbligazionaria di 19.922 milioni di lire.

All'iniziativa è stato altresì accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 18.598 milioni di lire.

Le agevolazioni di cui sopra sono intestate alla sola S.I.P. - Società italiana poliestere - S.p.a. di Napoli.

Tenuto conto dell'intervenuta qualificazione dell'iniziativa come nuovo impianto nei termini più sopra esposti e fatte salve le competenze della Cassa per il Mezzogiorno in ordine agli accertamenti sulla economicità e la funzionalità degli impianti realizzati con le agevolazioni 853/71, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procederanno, d'intesa, ad una verifica, sul piano formale, della possibilità che sia consentito alle società Fibra del sud e S.I.P. - Società italiana poliestere - S.p.a., di trattenere le agevolazioni ottenute con i provvedimenti richiamati nella presente delibera, assunti in vigenza della legge n. 853/71.

I risultati di tale verifica saranno comunicati al CIPI per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verificherà altresì che le spese qualificate come avviamento dal comitato tecnico siano, nella tipologia e nell'ammontare, ammissibili ad agevolazioni ai sensi della delibera CIPI del 28 aprile 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 novembre 1982 il CIPI ha approvato, quale parte integrante del progetto di riorganizzazione produttiva della siderurgia pubblica interessante anche gli stabilimenti di Bagnoli, Taranto e Genova-Cornigliano, il progetto di ristrutturazione dello stabilimento siderurgico di Genova-Campi predisposto dalla Italsider - S.p.a. I benefici agevolativi per la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello

stabilimento di Genova-Cornigliano sono stati confermati nella misura a suo tempo determinata con le delibere del 29 gennaio e 19 novembre 1981.

Il CIPI ha anche riesaminato il progetto di ristrutturazione relativo al centro siderurgico di Taranto, rideterminando le misure agevolative come segue:

lettera *a*) mutuo agevolato diretto: 109,100 miliardi di lire;

lettera *b*) contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 218,200 miliardi di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dello art. 7 della legge n. 675/77;

contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno: 125,040 miliardi di lire.

La durata del mutuo diretto e del finanziamento agevolato è stata stabilita in quindici anni, di cui cinque di utilizzo e preammortamento.

I benefici agevolativi accordati per i due progetti di ristrutturazione sono intestati alla Nuova Italsider - S.p.a. di Genova.

(458)

MINISTERC DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO ITALIANO PER GLI ALLOGGI SOCIALI C.E.C.A.

Regolamento per la concessione dei prestiti C.E.C.A. ed in valuta per alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende siderurgiche.

Si dà avviso che il Comitato italiano per gli alloggi sociali C.E.C.A., istituito con decreto ministeriale 22 gennaio 1981, n. 385/AG, ha aperto la fase attuativa del programma di realizzazione di 1.000 alloggi, quota italiana del nono programma alloggi sociali C.E.C.A., seconda parte (4.600.000 E.C.U.).

Regolamento per la concessione dei prestiti C.E.C.A. ed in valuta per alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende siderurgiche

1. DOMANDA. — Le domande di prestito dovranno essere presentate al Comitato italiano entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I moduli per la presentazione delle domande di prestito sono disponibili presso la segreteria del Comitato, presso le associazioni tra le imprese siderurgiche e presso le organizzazioni nazionali delle cooperative di abitazione.

E' ammessa la presentazione delle domande per il tramite delle associazioni di imprese o di cooperative. Non saranno ammesse ad esame le domande che non utilizzino l'apposito modulo.

2. SELEZIONE. — Sulla base degli elementi contenuti nelle domande, il Comitato procederà ad una selezione degli interventi costruttivi finanziabili, compilandone una lista principale ed una lista di riserva.

Di tali liste sarà data comunicazione alla commissione delle Comunità europee. Dell'inclusione nella lista delle domande finanziabili sarà data notizia agli interessati, unitamente all'invito a presentare, entro i termini di cui al successivo punto 3, la documentazione atta a comprovare le condizioni ed i requisiti dichiarati nella domanda.

La selezione dei programmi costruttivi finanziabili sarà effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base degli « Orientamenti per l'esecuzione del nono programma alloggi sociali C.E.C.A. » relativi al periodo 1979-83, approvati dalla commissione delle Comunità europee (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee del 30 novembre 1979).

Costituiscono condizioni di ammissibilità al finanziamento:

a) il requisito di dipendente di azienda siderurgica C.E.C.A., come previsto dai citati « Orientamenti per l'esecuzione del nono programma alloggi sociali C.E.C.A. »;

b) il rispetto dei limiti di superficie previsti per l'edilizia residenziale pubblica dall'art. 16, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Costituiscono criteri di selezione:

a) il reddito familiare complessivo;

b) l'indisponibilità di altro alloggio in proprietà nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa;

c) la partecipazione ad attività produttive particolarmente usuranti o nocive;

d) la fattibilità urbanistico-edilizia del programma costruttivo;

e) gli obiettivi sociali del programma, derivanti da precise e comprovabili circostanze locali e/o produttive;

f) la distribuzione territoriale.

3. DOCUMENTAZIONE. — La documentazione e gli allegati relativi alle domande dovranno essere presentati entro il 31 dicembre 1983, tenendo, ad ogni modo, presente che saranno trasmesse ai competenti uffici della commissione delle Comunità europee di Bruxelles esclusivamente le domande per cui sarà pervenuta la seguente documentazione:

a) quadro riassuntivo dei dati relativi al progetto ed al conto economico;

b) titolo di disponibilità dell'area (proprietà o assegnazione);

c) convenzione stipulata con il comune (se mancante, specificare i motivi);

d) concessione edilizia;

e) stato di famiglia del beneficiario;

f) mod. 740 o 101 dei componenti il nucleo familiare;

g) attestato aziendale di conferma che l'interessato si trova nelle condizioni dichiarate nell'allegato *B* del modulo di domanda.

Per gli alloggi realizzati ad iniziativa delle aziende, destinati a locazione per i dipendenti, la documentazione di cui ai punti *e*), *f*) e *g*) dovrà essere presentata a costruzione ultimata.

4. PARERE. — All'istruttoria delle domande farà seguito la formulazione di un parere da parte del Comitato. Il parere favorevole del Comitato italiano è condizione per la trasmissione alla commissione delle Comunità europee delle domande e per l'ammissione al finanziamento.

Le domande corredate dal parere favorevole del Comitato saranno inoltrate ai competenti uffici della commissione delle Comunità europee per gruppi di programmi immediatamente finanziabili.

(454)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « S.T.S. - Salone Triveneto Sport » che avrà luogo a Padova dal 4 al 7 febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone Internazionale della Ceramica, Porcellana e Vetro » che avrà luogo a Vicenza dal 5 all'8 febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XII Mobilarte - Salone Nazionale del mobile classico » che avrà luogo a Verona dal 17 al 21 febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XVII Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito » « Flortecnica - Salone delle attrezzature e dei prodotti per il florovivaismo » « Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale » che avrà luogo a Padova dal 18 al 20 febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « VII Mostra mercato nazionale di coniglicoltura e delle attrezzature per l'allevamento momec Piacenza » che avrà luogo a Piacenza dal 18 al 20 febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XVIII Bias Convegno mostra biennale internazionale dell'automazione e strumentazione» che avrà luogo a Milano dal 22 al 26 febbraio 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Mostra nazionale dei vini D.O.C. e dei vini D.O.C.G.» che avrà luogo a Vicenza dal 5 al 9 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «LXXXV Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» - «XXXVI Salone della macchina agricola» - «XV Salone delle tecniche nuove» che avrà luogo a Verona dal 12 al 20 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «IX Salone del mobile triveneto» che avrà luogo a Padova dal 17 al 21 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XIV Esposizione internazionale del regalo-novità» - «XIV Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze» - «XX Esposizione internazionale del caravan-camping» che avrà luogo a Genova dal 18 al 27 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XV Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero, del turismo e degli sports, attrezzature e strutture seconda casa, abbigliamento ed attività affini» che avrà luogo a Piacenza dal 26 marzo al 4 aprile 1983.

(424)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal - stabilimento Etna di Catania e unità produttive di Catania, Palermo, Siracusa e Roma e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA Viscosa - stabilimento di Colleferro (Roma), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Satintex, sede di Monza (Milano), stabilimento di Sarego (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1982 al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasafil con sede in Monza, stabilimento in Lendinara (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1982 al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasaconf, sede in Monza, stabilimento in Lendinara (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1982 al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Utita con sede in Milano, stabilimento di Este (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigme con sede in Roma e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 31 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Siciliano con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(505)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

(504)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		119.467.755.747		
Gestione di bilancio	Entrate finali	114.269.347.375.934		
	Spese finali		169.392.759.623.024	— 55.123.412.247.090
	Rimborso di prestiti		24.760.416.722.096	
	Accensione di prestiti	46.892.585.108.116		
	TOTALE	161.161.932.484.050	194.153.176.345.120	— 32.991.243.861.070
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.063.518.411.372.336	1.016.786.907.608.614	+ 46.731.503.763.722
	Crediti di tesoreria	369.983.893.450.730	383.775.095.172.400	— 13.791.201.721.670
	TOTALE	1.433.502.304.823.066	1.400.562.002.781.014	+ 32.940.302.042.052
	TOTALE COMPLESSIVO	1.594.783.705.062.863	1.594.715.179.126.134	
Fondo di cassa al 30 novembre 1982			68.525.936.729	— 50.941.819.018
	TOTALE A PAREGGIO	1.594.783.705.062.863	1.594.783.705.062.863	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 30 novembre 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	119.467.755.747	68.525.936.729	— 50.941.819.018
Crediti di tesoreria	85.827.470.707.214	99.618.672.428.884	+ 13.791.201.721.670
TOTALE	85.946.938.462.961	99.687.198.365.613	+ 13.740.259.902.652
Debiti di tesoreria	231.495.173.174.086	278.226.676.937.808	— 46.731.503.763.722
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 145.548.234.711.125	— 178.539.478.572.195	— 32.991.243.861.070

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1982: 878.967 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	88.545.153.302.793 (*)				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	25.154.135.382.630 (*)				
ENTRATE CORRENTI . . .	113.699.288.685.423	TITOLO I — Spese correnti . .	143.200.859.792.653	Risparmio pubblico	— 29.501.571.107.230 (*)
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	570.058.690.511 (*)	TITOLO II — Spese in conto capitale	26.191.899.830.371		
ENTRATE FINALI . . .	114.269.347.375.934	**SPESE FINALI . . .**	169.392.759.623.024	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 55.123.412.247.090
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	24.760.416.722.096		
ENTRATE FINALI . . .	114.269.347.375.934	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	194.153.176.345.120	Ricorso al mercato	— 79.883.828.969.186
TITOLO IV — Accensione di prestiti	46.892.585.108.116				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	161.161.932.484.050	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	194.153.176.345.120	Saldo di esecuzione del bilancio	— 32.991.243.861.070

(*) Dato provvisorio

(532)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa L.			1.909.971.810.085	
II - In deposito all'estero »			18.903.071.207.514	20.813.043.017.599
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				8.112.312.467.928
CASSA »				1.615.713.313.262
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		152.784.379.058		
- ammassi »		1.650.809.223.651	1.803.593.602.709	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente L.		1.300.249.610.814		
- a scadenza fissa »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		535.724.112.275	1.835.973.723.089	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				3.639.567.325.798
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTÈRO IN VALUTA				
I - ECU L.			8.209.820.531.135	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise L.		436.972.246		
- corrispondenti in conto corrente »		246.303.328.325		
- depositi vincolati »		2.931.922.174.407		
- diverse »		1.861.199.990	3.180.523.674.968	11.390.344.206.103
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				1.450.251.572.464
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			9.716.088.308.643	
II - Conti speciali »			2.360.980.357.080	12.077.068.665.723
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) L.				35.006.583.029.538
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				407.147.462.651
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		29.930.885.543.993		
- per investimento delle riserve statutarie »		365.836.858.631		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		976.258.749.147	31.272.981.151.771	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie L.		11.880.514.267		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		271.868.260.823	283.748.775.090	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	135.414.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	71.373.532.506	71.508.946.606		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	809.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	6.597.611.550	7.407.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	37.447.625.459			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	74.773.357.476	112.220.982.935	191.137.117.091	31.747.867.043.952
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			38.937.805.601	38.937.805.602
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			28.097.450.154	
II - Impianti »			86.651.338.922	
III - Monete e collezioni »			307.195.088	115.055.984.164
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		22.591.316.365		
- in allestimento »		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi L.			37.045.627.730	
IV - Altre »			1.622.815.843.350	1.687.234.578.548
RATEI L.				100.825.181.509
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO »				3.522.449.908.162
			L.	132.244.561.563.003
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		5.329.695.916.182		
- altri »		246.195.507.648.993	251.525.203.565.175	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni L.		—		
- esteri »		587.296.052.321	587.296.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.702.253.095.919	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			16.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »			2.179.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni L.		—		
- esteri »		3.205.209.914.593	3.205.209.914.593	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			3.205.209.914.593	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			238.501.099.501	262.658.673.642.102
TOTALE ... L.				394.903.235.205.105

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(533)

D'ITALIA

30 novembre 1982

PASSIVO

CIRCOLAZIONE	L.		31.037.546.241.000
VAGLIA CAMBIARI	»		433.184.638.547
ALTRI DEBITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento	L.	—	
II - Altri	»	4.081.220.331	4.081.220.331
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.		1.295.653.158.867
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		45.087.686.946
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»		—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	44.444.194.443.390	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	604.034.505	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»	50.319.328.519	
IV - Società costituende	»	72.685.289.061	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»	622.842.305.000	
VI - Altri	»	41.131.219.983	45.231.776.620.458
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.		451.973.632.094
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		1.909.006.724.986
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I Depositi in valuta estera	L.	2.855.930.061	
II Conti dell'estero in lire	»	146.693.157.215	149.549.087.276
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.		9.562.564.040.392
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.		—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»		—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		134.778.056.489
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.	25.163.909.521.459	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»	1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»	1.383.378.479.770	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»	2.070.185.000.000	
VII - Fondi assicurazione danni	»	324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»	211.078.868.202	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»	46.250.000.000	
X - Fondi imposte	»	311.310.323.363	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	406.478.871	33.620.524.812.069
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.		20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		6.122.649.761
PARTITE VARIE			
I - Creditori diversi	L.	4.271.612.577	
II - Altre	»	4.101.048.042.748	4.105.319.655.325
RATEI	L.		62.350.194.549
RISCONTI	»		—
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		215.658.427.357
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		223.436.783.450
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		3.671.407.026.841
	L.		132.244.561.563.003
CONTI D'ORDINE			
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.	251.525.203.565.175	
II - Titoli e valori presso terzi	»	587.296.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.702.253.095.919	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	16.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	2.179.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	3.205.209.914.593	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni ... L. —			
- esteri ... » 3.205.209.914.593		3.205.209.914.593	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	238.501.099.501	262.658.673.642.102
TOTALE...	L.		394.903.235.205.105

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di tre borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea.

E' stata affissa all'albo dell'Istituto centrale di statistica a Roma, in via Cesare Balbo n. 16, la deliberazione 28 dicembre 1982, n. 96/AA.GG., con la quale il presidente dell'Istituto ha approvato la graduatoria di merito e degli idonei ed ha assegnato le borse di studio ai vincitori del relativo concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di tre borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea.

(469)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentosessanta posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 25 novembre 1982;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 17 novembre 1978, n. 746, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980, n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che aumenta l'organico della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentosessanta posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a quarantacinque anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) *a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione in carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartincino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio I (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendenva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o da un ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisata che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autenticata di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, e data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.

Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 10 *maggio* 1983 *si darà comunicazione della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e con le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Art. 11.

Ammissione alle prove orali

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 15 dicembre 1982

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1982
Registro n. 58 *Giustizia, foglio n.* 366

(Schema della domanda
da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . . . . .

Il sottoscritto dottor . . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentosessanta posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . a . . . . (1);
b) è residente a . . . . . . via . . . . .
e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . via . . . . (telef. . .) pretura di . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, né risultano a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . presso l'Università degli stiudi di .

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (5);

Firma . (6)

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché gli eventuali precedenti giudiziari a carico iscrivibili al casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire, a pena di irricevibilità della domanda, l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(6249)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica e di concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 8 gennaio 1979, n. 10, concernente l'equipollenza delle lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio, nonché la laurea in scienze economiche e sociali, conferite dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria;

Vista la legge 15 ottobre 1982, n. 757, concernente l'equipollenza delle lauree in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, alla laurea in economia e commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale; gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura e alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) siano in possesso di una delle seguenti lauree conseguite da un istituto della Repubblica: laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, economia politica, scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze bancarie ed assicurative e in discipline economiche e sociali;

2) non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro purché complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

5) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

6) siano in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

A tal fine i concorrenti che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'ufficiale medico dirigente

il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

Per tutti gli altri concorrenti l'idoneità fisica e psico-attitudinale, sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero e verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, non oltre il trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dalla copia dello stato di servizio (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengano all'Aeronautica militare), o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, che non appartengano all'Aeronautica militare e per i candidati che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare).

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o Corpi dello Stato hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza, che provvederanno a far pervenire, in duplice copia, un dettagliato rapporto informativo.

I militari dell'Aeronautica militare in servizio dovranno presentare, nel termine sopra indicato, la domanda di partecipazione al concorso direttamente al Ministero, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della suddetta domanda all'ente di appartenenza che provvederà a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª sezione - 00185 Roma, entro quindici giorni dalla data di ricezione, i seguenti documenti:

libretto personale aggiornato alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302 (per i militari di truppa, un dettagliato rapporto informativo in duplice copia).

Per i militari dell'Aeronautica militare, in servizio o in congedo la documentazione matricolare sarà acquisita d'ufficio (fatta eccezione per gli avieri in congedo che dovranno allegare alla domanda copia del foglio matricolare):

dichiarazione, in carta legale, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza (allegato 3).

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militare di leva, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia (e possibilmente il numero telefonico). Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte a causa di disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

Saranno, altresì, esclusi quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Prove scritte:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale.

Prove orali:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei sottonotati giorni:

18 *marzo* 1983: *diritto costituzionale ed amministrativo;*
19 *marzo* 1983: *diritto civile e commerciale.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia d'esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova; i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge o decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà posta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso e concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali, le avranno superate tutte.

Art. 7.

Tutti i concorrenti risultati in possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i sottonotati documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando ai fini dell'attribuzione dei punti di merito di cui al seguente art. 8, lettere *b*), *e*), *f*) e *g*):

a) certificato di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, da cui dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato, in originale o copia autentica, attestante lo eventuale possesso di ogni altro diploma di laurea;

c) attestazione dell'eventuale servizio militare prestato e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro eventuale titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale commissario dell'Aeronautica militare.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire, unitamente a quelli sopra indicati, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, in caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sara formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove scritte ed orali, dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo, coefficiente 3;
diritto civile e commerciale, coefficiente 3;
economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;
diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 2;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coefficiente 2;
geografia economica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/110, ridotto alla metà, e maggiorato di due punti per la «lode»;

c) per i candidati che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica Militare:

un punteggio fino a 16, determinabile, in relazione alla durata del servizio militare ed al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica;

d) per tutti gli altri candidati il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica e alla selezione attitudinale:

Visita medica:

da 5 a 7 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria «ottimo»;

da 1 a 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria «buono»;

zero punti per i candidati classificati nella 3ª categoria «sufficiente»;

Selezione attitudinale:

da 7 a 9 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria «ottimo»;

da 3 a 6 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria «buono»;

zero punti per i candidati classificati nella 3ª categoria «sufficiente»;

e) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

f) da ½ a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria, specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

g) fino a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati dalla procura e dalla pretura);

6) certificato di stato libero, per i celibi, o di stato di famiglia per gli ammogliati;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati già arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

8) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo nello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza alla pubblica amministrazione.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sara determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1983
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 264

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE (RUOLO COMMISSARIATO)

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata della prova (1)
	Prove scritte	
1.	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2.	Diritto civile e commerciale	8 ore
	Prove orali	
1.	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2.	Diritto civile e commerciale	15 minuti
3.	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4.	Diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
5.	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6.	Statistica	10 minuti
7.	Geografia economica	10 minuti

(1) Tempo massimo per le prove scritte; indicative per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo. Le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, Autonomia, Autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto. Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale. Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I Comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazioni e funzioni consultive. La Adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazioni e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative.

Il commissario del Governo presso le regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura. Gli organi collegiali presso la prefettura: la giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta: i comuni, le provincie e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosiddette servitù militari ed i limiti dell'interesse della Difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizioni ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo, caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozioni di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore d'età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello Stato civile.

Nozioni di persona giuridica. Associazione. Fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le persone giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggetti. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico, la rappresentanza volontaria, forma del negozio, volontà e dichiarazione, il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Negozi generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione dell'eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica, modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno ed ipoteca, fideiussione e mandato di credito, anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozioni del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale, il registro delle imprese, i libri contabili, nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica: scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi del costo. Posizioni di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo di regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio), in regime di coalizione (cartelle, pools, trust). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginale, quantitativa). I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge del Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti di banca. L'inflazione e il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario, la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della ragione di scambio internazionale. Il paradosso Ricardiano. Le curve di domanda e offerta di Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici), restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento). Allineamento delle monete, Drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il Mercato comune europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano. Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale: metodo di programmazione, obbiettivi

generali, strumenti ed azione della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrappopolati, sottosviluppati, dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e causa dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumo e la domanda di investimento. Le teorie del moltiplicatore e dell'acceleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria.

La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale, spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte.

La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, i principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione del reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale, equilibrio finanziario ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit-spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

Imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissioni di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: La gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozioni e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le pubblicazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero e il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro, del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazione delle entrate. Le varie fasi delle entrate: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: Nozioni generali: la giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisito dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

STATISTICA

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico. Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione: piani, fasi e forme della rilevazione. Unità e dati statistici: mezzi per la raccolta delle unità. Spoglio delle unità. Varie forme di spoglio. Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile. Continuità e discontinuità. Intensità e frequenza. La funzione statistica. Le serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi. Istogrammi. Diagrammi a scala logaritmica. Stereogrammi. Cartogrammi.

Elaborazione dei dati. Critica dei dati. Errori nella raccolta e descrizione delle unità. Varie forme di errori. Correzione degli errori. Ingrandimento delle classi. Perequazione.

I valori medi. Principali tipi di medie. Medie semplici e ponderate. Mediana e valore normale. Principali proprietà delle medie. Criteri e scelte delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici. Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità: concetti. Significato degli scostamenti. Principali indici di variabiltà. Lo scarto quadratico medio. Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità. Probabilità totali e composte. Legge empirica del caso. Cenni sulla curva degli errori. Serie accidentali: coerenti ed incoerenti. Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi dell'interpolazione. Cenni sui principali metodi di interpolazione.

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazione agraria, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manufatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche delle distribuzioni e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica. I passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleagginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale. Le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, corrente di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio. Industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino, l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate. I grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio.

L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale, l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali, l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geofrafiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la distribuzione geografica: i paesi produttori, esportatori e importatori, le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.): loro distribuzione geografica. I grandi paesi minerari. Le industrie di trasformazione. I principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche. il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . (codice postale) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . numero telefonico . . . . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 25 gennaio 1983.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di accettare qualsiasi destinazione di servizio;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

ALLEGATO 3

Timbro dell'ente

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta da bollo)

Il (1) . . nato a .
. provincia di (. .) il .
. sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, .

L'ufficiale medico
dirigente il servizio sanitario

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(473)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di perito tecnico (specializzazione in elettronica o elettrotecnica) presso la consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, ad un posto per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di perito tecnico (specializzazione in elettronica o elettrotecnica) presso la consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di perito industriale capotecnico - specializzazione in elettronica o elettrotecnica;

b) iscrizione all'albo professionale dei periti industriali; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali e periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale ad indirizzo tecnico scientifico;

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema sull'elettrotecnica elementare;

una prova orale vertente sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(438)

Concorso pubblico nazionale, per esami, a diciotto posti per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di geometra.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami, a diciotto posti per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di geometra.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di geometra;

b) iscrizione all'albo professionale dei geometri; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta che verterà sull'applicazione pratica di uno degli argomenti indicati nella parte prima del programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma stesso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(439)

Concorso pubblico nazionale, per esami, a nove posti per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di perito tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami, a nove posti per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di perito tecnico.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di perito industriale capotecnico;

b) iscrizione all'albo professionale dei periti industriali; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte vertenti sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova orale vertente sugli stessi argomenti oggetto delle prove scritte.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(440)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico del ruolo tecnico con funzioni di disegnatore presso la gestione immobili di Roma.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami, da un posto di assistente tecnico del ruolo tecnico con funzioni di disegnatore presso la gestione immobili di Roma.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

a) due prove grafiche che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso;

b) una prova orale che verterà sugli stessi argomenti oggetto delle prove grafiche.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(441)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di ingegnere.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di ingegnere.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

consulenza tecnica per l'edilizia - Roma .	posti 3
ispettorato reg. per il Friuli-Venezia Giulia .	» 1
ispettorato regionale per la Toscana .	» 1
gestione immobili di Roma .	» 1
Totale	posti 6

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in ingegneria civile;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

d) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta che verterà sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova scritta che verterà sugli argomenti indicati nella parte seconda del programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova orale che verterà sugli argomenti delle prove scritte e sugli argomenti indicati nella parte terza del programma medesimo.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(434)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di ingegnere presso la consulenza tecnica per l'edilizia - Roma.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di ingegnere presso la consulenza tecnica per l'edilizia - Roma.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o civile;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

d) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte che verteranno sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova orale che verterà sugli argomenti delle prove scritte e sugli argomenti indicati nella parte seconda del programma medesimo.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(435)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di architetto presso la consulenza tecnica per l'edilizia Roma.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico per esami e per titoli a due posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di architetto presso la consulenza tecnica per l'edilizia Roma.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in architettura;

b) abilitazione all'esercizio della professione di architetto;

c) iscrizione all'albo professionale degli architetti; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

d) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove grafiche che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova orale che verterà sugli stessi argomenti oggetto delle prove grafiche.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale Servizio del personale Via IV Novembre, 144 Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(436)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di perito tecnico (specializzazione in chimica) presso la consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico per esami ad un posto per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di perito tecnico (specializzazione in chimica) presso la consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di perito industriale capotecnico specializzazione in chimica;

b) iscrizione all'albo professionale dei periti industriali; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinda dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale ad indirizzo tecnico scientifico;

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su una metodica di analisi chimica strumentale;

una prova orale vertente sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale Servizio del personale Via IV Novembre, 144 Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(437)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per la cattedra sottoindicati:

Facoltà di economia e commercio:

seconda cattedra di matematica finanziaria posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di matematica finanziaria, facoltà di economia e commercio, viale Castro Laurenziano, Roma, alle ore 9 del settantaquattresimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

istituto di scienze attuariali posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Istituto di scienze attuariali, facoltà scienze SS.DD.AA., Università studi Roma, piazzale Aldo Moro, 5 alle ore 9 del settantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(431)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, clinica medica Mario Aresu, via San Giorgio, 12, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di idraulica, piazza d'Armi, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova pratica: 14 febbraio 1983, ore 10.

(543)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 3, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto giuridico, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto di chimica industriale, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 18 marzo 1983, ore 10.

(397)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università de L'Aquila

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi de L'Aquila, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 62, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi de L'Aquila, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 24 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi de L'Aquila, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi de L'Aquila, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi de L'Aquila, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi de L'Aquila, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 15 febbraio 1983, ore 9.

(396)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio specializzato di prima categoria nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere da assegnare al laboratorio fotografico del servizio geologico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del maggio 1981, n. 5, in data 16 marzo 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 2, foglio n. 311, concernente l'approvazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere da assegnare al laboratorio fotografico del servizio geologico in qualità di « maestro fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico e fotogrammetrista riproduttore », indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1980.

(349)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da quattro a sei, del numero dei posti del concorso a commesso

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nelle more concorsuali si sono resi vacanti nella suddetta qualifica di commesso altri posti, due dei quali, tenuta presente la riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, possono essere conferiti mediante concorso;

Ritenuta pertanto l'opportunità di elevare da quattro a sei i posti messi a concorso con il citato decreto per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso a commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto 18 settembre 1981 citato nelle premesse, è elevato da quattro a sei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 6 novembre 1982

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1982
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 213

(480)

REGIONE LAZIO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

Con deliberazione 12 ottobre 1982, n. 5552, della giunta regionale del Lazio, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti, nella provincia di Roma, già pubblicato sul F.A.L. n. 64 del 13 agosto 1982, ha subito modifica per lo stralcio delle seguenti sedi farmaceutiche:

Farmacie rurali:

comune di Affile;
comune di Montorio Romano;
comune di Sant'Oreste.

Gli interessati potranno prendere visione del provvedimento — pubblicato sul F.A.L. della provincia di Roma n. 95 del 30 novembre 1982 — presso l'assessorato alla sanità della regione Lazio, via C. Colombo, 212, Roma - ufficio del Bollettino regionale, o presso ciascuno dei comuni le cui sedi farmaceutiche sono state stralciate dal bando.

(350)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22, IN SONDRIO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il presidio ospedaliero civile di Sondrio, divisione di urologia e dialisi - area funzionale di chirurgia - disciplina di urologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il presidio ospedaliero civile di Sondrio, divisione di urologia e dialisi - area funzionale di chirurgia - disciplina di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sondrio.

(38/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 31, IN LOVERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio ospedaliero di Sarnico:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di assistente medico.

Presidio ospedaliero di Lovere:

un posto di primario pediatra;
un posto di aiuto del servizio di diagnostica policardiografica aggregato alla divisione di medicina;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Lovere (Bergamo).

(41/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22, IN ESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Montagnana

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso lo stabilimento ospedaliero di Montagnana, ad un posto di primario e un posto di aiuto corresponsabile del servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla coordinazione amministrativa dell'U.S.L. in Este (Padova).

(39/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 21 del 22 gennaio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituzioni pubbliche riunite di assistenza e beneficenza, in Monopoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario-ragioniere e ad un posto di applicato-dattilografo.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Prova scritta del concorso per sedici posti di collaboratore tecnico-professionale.

S.I.A.E. - Società italiana per gli autori ed editori: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di vice capo reparto di biblioteca, grado quinto della categoria direttiva nel ruolo tecnico.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 55.

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 17 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La presente legge disciplina, nell'ambito del territorio del Veneto, l'intervento nel settore dell'assistenza sociale diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita della comunità.

Tale intervento ha per fine la prevenzione e la progressiva riduzione del bisogno assistenziale concorrendo a rimuovere le cause di natura personale, familiare, sociale ed economica attraverso un complesso di servizi sociali, coordinati e integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di base e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale nonché attraverso prestazioni economiche.

La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo.

E' garantita la libertà dell'iniziativa privata, che operi per conseguire le medesime finalità cui si ispira la presente legge.

Art. 2.

Finalità e obiettivi

L'assistenza sociale è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi:

prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico-sociale e psicologico che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

promuovere ogni iniziativa atta a tutelare i soggetti non autosufficienti;

assicurare servizi e interventi che privilegino il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei soggetti nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza o provvedano, se necessario, al loro inserimento in famiglie o nuclei familiari liberamente scelti o in ambienti comunitari idonei;

promuovere nel territorio gli interventi in forme aperte con carattere domiciliare o di centro diurno;

adeguare e uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari, anche una costante opera di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori;

attuare il decentramento dei servizi sul territorio coordinando l'integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali e sanitari a livello di distretto;

diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative, regolamentari e amministrative sui servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio, nonché ogni necessaria notizia e consulenza per poterne fruire;

promuovere studi e ricerche aventi finalità di identificare i bisogni e le aree a rischio attinenti l'assistenza sociale nonché volti alla individuazione di modelli e di attività di servizio più consone alle esigenze dei cittadini;

assicurare nell'ambito della disponibilità e dell'adeguatezza dell'intervento la libera scelta dei servizi e delle prestazioni ai destinatari avuto riguardo alla dislocazione nel territorio di servizi idonei.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per la programmazione dei conseguenti servizi, sarà assicurata la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali e associazioni interessate secondo le forme previste dall'art. 27 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78. Per i fini di cui alla presente legge, le Uussll, ove non abbiano ancora provveduto, daranno attuazione a quanto previsto dall'art. 27 della legge sopra citata entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Programmazione

La Regione, per il perseguimento delle finalità della presente legge, provvede a elaborare un programma triennale coordinato con il piano socio-sanitario regionale, con i programmi e i piani delle Uussll e dei comuni per le funzioni di loro competenza, che realizzi sul territorio l'uniforme erogazione dei servizi.

Tale programma, su proposta della giunta regionale, viene approvato dal consiglio regionale. Esso definisce la tipologia di ciascun intervento distinguendo fra gli interventi da finanziare sulla base di parametri obiettivi da quelli da finanziare su progetti-obiettivo triennale.

Gli elementi assunti a base della parametrazione obiettiva di riparto sono definiti nella stessa delibera di programma, che terrà conto nelle prime attuazioni delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e dei servizi con riferimento alla dimensione demografica del bacino di utenza, alla qualità della medesima, all'ampiezza del territorio, alle caratteristiche morfologiche dello stesso, nonché all'esigenza del mantenimento del livello dei servizi già attivati.

I progetti-obiettivo sono definiti con riferimento alla intera durata del programma e di essi è individuata la ripartizione sul territorio e per soggetti attuatori.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni pervenute e dei progetti obiettivo definiti — secondo le modalità da stabilire nella conferenza dei comuni di cui al successivo art. 8 e d'intesa con i comuni — dalle Uussll, approva il riparto dei fondi di cui al successivo art. 15 entro il mese di ottobre di ciascun anno.

La giunta regionale approva con il medesimo atto, nei limiti del 5 per cento del fondo di cui al successivo art. 15, particolari progetti pilota per attuare gli interventi ritenuti prioritari o urgenti e per realizzare modelli oganizzativo-gestionali di riferimento, nonché la quota standard di spese dovuta per le prestazioni sanitarie fornite agli ospiti non autosufficenti ricoverati nelle case di riposo; tale quota va posta a carico del fondo sanitario regionale.

Art. 4.

Destinatari

Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, tutti i cittadini residenti nel Veneto senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso nonché gli apolidi residenti nel Veneto.

Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio del Veneto e fino al possibile rientro nella comunità di provenienza, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.

Art. 5.

Funzioni e gestione

Le funzioni relative all'assistenza sociale sono esercitate dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e successive modifiche e nel rispetto delle relative leggi regionali.

Le unità sanitarie locali (Uussll), dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di «Unità locale socio-sanitaria» (Ulss).

Art. 6.

Gestione delle funzioni socio-assistenziali

L'art. 40 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 è sostituito dal seguente:

E' di competenza delle unità locali socio-sanitarie la gestione delle funzioni e le prestazioni socio-assistenziali relative a:

1) l'assistenza ai portatori di handicaps con riferimento ai particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi;

2) la gestione delle strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età lavorativa, fatta salva la loro autonomia funzionale;

3) la gestione dei consultori familiari;

4) la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l'inserimento sociale dei tossicodipendenti.

E' di competenza dei singoli la gestione delle rimanenti funzioni e prestazioni socio-assistenziali e in particolare:

a) la gestione degli asili nido;

b) la gestione dei centri sociali, asili notturni, case albergo;

c) la gestione delle strutture residenziali per minori e anziani secondo quanto previsto dal successivo art. 8;

d) l'erogazione del fondo sociale per l'equo canone;

e) l'erogazione degli interventi economici anche se finalizzati a garantire il minimo vitale;

f) gli interventi a favore degli emigrati e immigrati;

g) l'erogazione degli interventi economici per soggiorni climatici;

h) l assistenza domiciliare ai minori, agli anziani e agli inabili in età lavorativa;

i) gli interventi previsti dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni di cui alle lettere *c*), *g*), *h*), *i*) del precedente comma, per i comuni che ne facciano richiesta con deliberazione dei rispettivi consigli, vengono gestite dalle Uullssss e attuate nell'ambito del distretto di base territorialmente competente.

Art. 7.
Competenze dell'assemblea generale delle Uullssss

L'assemblea generale dell'Ulss, oltre ai compiti che le sono attribuiti dall'art. 13 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, approva, per il settore sociale, sentiti i comuni secondo le modalità previste dall'art. 26 della citata legge regionale n. 78 del 1979:

il bilancio preventivo e il conto consuntivo stabilendo le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione;

la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio;

i piani e i programmi che impegnano più esercizi;

i regolamenti di funzionamento dei servizi socio-assistenziali.

Per la gestione dei servizi sociali l'Ulss si avvale del tesoriere con il quale è già convenzionata ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, alle stesse condizioni previste dalla convenzione vigente, con l'obbligo della tenuta di due distinti conti di tesoreria.

Art. 8.
Conferenza dei comuni

E' istituita in ciascuna Ulss la conferenza dei comuni associati, rappresentati dai sindaci o assessori delegati.

Partecipa alla conferenza il presidente dell'Ulss.

La conferenza è convocata, almeno due volte all'anno, per iniziativa del sindaco del comune ove ha sede l'Ulss per l'illustrazione dell'attività svolta nel semestre precedente dall'Ulss per i settori sanitario e socio-assistenziale.

Nel corso della conferenza vengono esaminate le proposte in ordine all'utilizzo delle strutture residenziali per minori e anziani, rispetto al bacino di utenza del territorio dell'Ulss nonché il programma da svolgere nel semestre successivo.

Per le finalità di cui al comma precedente, la conferenza viene convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei sindaci dei comuni associati.

Per le finalità di cui al precedente terzo comma, in caso di mancata convocazione da parte del sindaco, vi provvede il presidente dell'Ulss.

Copia dei verbali delle sedute viene inviata alla giunta regionale.

Art. 9.
Trasferimento dei servizi all'Ulss

Nella prima conferenza dei sindaci, che avrà luogo entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene formulato — avuto riguardo alle singole situazioni territoriali — il graduale trasferimento alle Uullssss della gestione dei servizi di cui al primo comma del precedente art. 6, dandone formale comunicazione alla giunta regionale.

Il trasferimento dovrà comunque essere attuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
Assetto organico dell'Ulss

In attuazione delle norme di cui alle lettere *b*1) e *c*1) dell'art. 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 24, l'organizzazione delle Uullssss si articola in settori ai quali è preposto personale con qualifica di grado apicale, appartenente ai ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario o di quello che, messo a disposizione dai comuni, riveste qualifica non inferiore al nono livello dell'attuale ordinamento degli enti locali.

Art. 11.
Competenze delle province

Le province oltre ai compiti previsti dalle leggi statali, concorrono all'elaborazione del programma triennale di cui al precedente art. 3.

Art. 12.
Compiti della Regione

Spettano alla Regione oltre alla programmazione, l'indirizzo, il coordinamento dei servizi socio-assistenziali, e la vigilanza sul loro funzionamento e:

1) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo sugli organi, i provvedimenti concernenti le modifiche degli statuti, le fusioni, le variazioni patrimoniali e le estinzioni delle istituzioni pubbliche aventi finalità socio-assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, e che operino nell'ambito della Regione;

2) il riconoscimento giuridico delle associazioni e fondazioni disciplinate dall'art. 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione e operano nella materia di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e il controllo sugli organi, sulle modifiche degli statuti, sul coordinamento e sull'unificazione delle amministrazioni di più fondazioni, sulla trasformazione delle stesse, sulle variazioni patrimoniali, sulle estinzioni e sulla devoluzione dei beni;

3) il rilascio della preventiva autorizzazione ai comuni, alle comunità montane e all'associazione dei comuni, alla alienazione, trasformazione e cambio di destinazione di beni immobili e mobili destinati ai servizi socio-assistenziali nonché all'impiego di capitali eventualmente eccedenti le necessità socio-assistenziali, sentiti gli enti interessati.

Le competenze di cui ai punti 1) e 3) del precedente comma vengono esercitate dal presidente della giunta che vi provvede con proprio decreto, sentito il parere della giunta; il riconoscimento di cui al punto 2) del precedente comma viene rilasciato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 13.
Controllo sugli atti delle Uullssss

L'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, è integrato con il seguente ultimo comma:

« Gli atti in materia socio-assistenziale assunti dalle Uullssss, sono soggetti al controllo del comitato regionale di controllo in conformità dell'art. 29 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, nella composizione integrata ai sensi dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 ».

Art. 14.
Finanziamento dei servizi sociali

I comuni provvedono a trasferire annualmente alla Ulss o alla comunità montana per i servizi socio-assistenziali indicati all'art. 6 della presente legge, le risorse finanziarie nella mag-

giore entità risultante dai conti consultivi degli esercizi 1980, 1981 e 1982, o, in mancanza, del bilancio preventivo degli anni 1981 e 1982.

Le province, dal 1° gennaio 1983, cessano dal gestire direttamente le attività socio-assistenziali di competenza dei comuni, delle comunità montane o delle Uullssss e, in attesa della legge quadro statale sull'assistenza e sui servizi sociali, assicurano, mediante convenzioni con le Uullssss o le comunità montane, la destinazione funzionale di strutture, mezzi e personale per garantire la continuità del livello delle prestazioni socio-assistenziali in atto al 31 dicembre 1981 nei settori di intervento.

Gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo saranno maggiorati, per ciascun anno, della stessa percentuale di incremento riconosciuta ai comuni, dallo Stato, sui fondi annualmente assegnati.

Tali stanziamenti sono comunque determinati in armonia con le norme statali in materia di finanza locale.

Alla copertura degli oneri per la realizzazione dei programmi e dei piani approvati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 7 e 8, si farà fronte con i fondi del bilancio di cui al successivo art. 15 nonché con le necessarie integrazioni finanziarie a carico dei comuni associati.

Le quote finanziarie integrative a carico dei comuni saranno determinate in accordo tra Uullssss e comuni tenendo anche conto della necessità di perequare la entità e la qualità dei servizi nel territorio.

Art. 15.
Fondo regionale per i servizi sociali

Per il conseguimento delle finalità della presente legge è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio-assistenziali.

In tale fondo affluiscono:

1) i fondi, già destinati agli enti nazionali disciolti operanti in materia socio-assistenziale, assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 sexies e duedecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

2) le somme di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;

3) i fondi assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;

4) il fondo assegnato alla Regione a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392;

5) gli stanziamenti previsti per il funzionamento relativo all'esercizio, da parte dei comuni, delle funzioni di assistenza pubblica loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 già di competenza regionale aumentati della percentuale di incremento annuale del fondo comune;

6) gli stanziamenti previsti ai sensi delle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 57 e 8 maggio 1980, n. 46 per quanto attiene al fondo destinato alle attività sociali;

7) gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 per quanto attiene al fondo destinato ai servizi e attività sociali;

8) le somme assegnate alla Regione per le funzioni socio-assistenziali ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75;

9) eventuali risorse integrative regionali da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Tale fondo viene annualmente ripartito dalla giunta regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 3:

a) quanto alla quota da ripartire sulla base di parametri obiettivi, tenendo conto delle grandezze di ciascun elemento assunto, relative al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

b) quanto alla quota riguardante i progetti-obiettivo, sulla base dei progetti individuali nel programma regionale che risultino effettivamente in via di attuazione.

L'erogazione delle somme come sopra ripartite viene effettuata:

quanto alla quota sub *a*) del comma precedente in ragione di trimestralità anticipate, senza rendicontazione finale;

quanto alla quota sub *b*) del comma precedente, in ragione di una semestralità anticipata pari al 50 per cento dell'importo ammesso a contributo, da erogare all'inizio dell'anno; una seconda semestralità anticipata pari al restante 50 per cento da erogare al 30 giugno, previa dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'ente attuatore, che attesti che il progetto-obiettivo è in corso di esecuzione.

Delle somme erogate per il finanziamento dei progetti-obbiettivo deve essere fornita la rendicontazione analitica entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le somme eventualmente non rendicontate saranno trattenute dalla Regione per compensazione sulle erogazioni a ciascuno spettanti sulla competenza del nuovo esercizio.

A norma dell'ultimo comma del precedente art. 3 una quota non superiore al 5 per cento annuo del fondo per i servizi socio-assistenziali, sarà destinata a interventi eccezionali, alla realizzazione di progetti pilota, nonché di iniziative sperimentali, in conformità dell'art. 3, terzo comma della presente legge. Per l'erogazione è applicabile la procedura prevista per la quota sub *b*) del precedente terzo comma.

A partire dal 1983 la legge di bilancio determina annualmente l'ammontare del fondo di cui alla precedente legge.

Art. 16.
Gestione contabile

La gestione dei servizi sociali è assicurata dalle entrate di cui ai precedenti articoli e mediante eventuali entrate aggiuntive, secondo le norme fissate dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, in quanto applicabili.

Gli articoli numeri 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 della citata legge regionale n. 18, sono abrogati.

Art. 17.
Iippaabb già concentrate negli ex Eeccaa

I comitati provvisori di gestione e i commissari straordinari di cui all'art. 5 della legge regionale dell'8 giugno 1978, numero 26 sono tenuti — ai sensi dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 — a presentare alla Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposta di nomina del consiglio di amministrazione previsto dalle tavole di fondazione dell'istituzione o dagli atti costitutivi.

Ai fini di cui al precedente comma i comitati provvisori e i commissari straordinari avanzano, entro lo stesso termine, eventuali proposte di modifiche statutarie ai fini della composizione del consiglio di amministrazione garantendo un'unica amministrazione per quelle istituzioni che, già concentrate, risultino in atto unitariamente gestite dall'organo collegiale — comitato provvisorio di gestione — o individuale-commissario straordinario.

Il personale comandato ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale sopra citata può optare, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, per il trasferimento nei ruoli organici dello Ipab presso la quale risulti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
Personale e beni destinati ai servizi socio-assistenziali

I beni e le attrezzature destinati ai servizi socio-assistenziali conservano la loro originaria destinazione; ogni eventuale diversa loro utilizzazione è subordinata alla procedura di cui al punto 3 dell'art. 12 della presente legge.

Per i beni e le attrezzature destinati ai servizi elencati nel primo comma del precedente art. 6 — e per quelli destinati ai servizi che i comuni dovessero decidere di gestire in forma associata — i comuni, entro il termine fissato in conformità dell'art. 9 della presente legge, provvederanno ad affidarli in gestione alla competente Ulss o alla comunità montana con tutti gli oneri attivi e passivi conseguenti.

Tutto il personale di nomina comunale addetto ai servizi socio-assistenziali per i quali è o sarà prevista la gestione in forma associata sarà messo funzionalmente a disposizione dell'Ulss o della comunità montana entro il termine di cui al secondo comma precedente e previa intesa tra comuni e Ulss o comunità montana.

In caso di mancata intesa decide il presidente della giunta regionale su richiesta di una delle parti.

Art. 19.

Formazione professionale del personale addetto ai servizi socio-assistenziali

I corsi di formazione professionale, per coloro che intendono operare nel settore socio-assistenziale, nonché quelli di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale già in servizio presso strutture pubbliche e private, saranno previsti nel piano regionale per la formazione professionale e finanziate dalla Regione.

Art. 20.

Libertà dell'assistenza privata

In conformità all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità di assistenza e di servizio sociale.

I soggetti di cui al precedente comma possono, su richiesta, e nel rispetto della loro configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, collaborare nell'attuazione dei servizi sociali d'assistenza, a livello regionale o locale, purché offrano le necessarie garanzie per qualità delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa.

L'accertamento dell'idoneità professionale e la sua verifica, sono demandate, in rapporto alle funzioni, ai comuni singoli o associati in cui ha sede l'ente, sulla base degli indirizzi e dei criteri fissati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

In particolare dovranno essere accertati i seguenti requisiti:

assenza di fini di lucro;

idonei livelli delle prestazioni e di qualificazione del personale;

rispetto degli standards regionali;

osservanza delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie;

corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge.

Ai fini di cui al precedente secondo comma debbono intercorrere rapporti convenzionali tra i comuni singoli o associati e le istituzioni private iscritte nel registro di cui al successivo art. 21 con un corrispettivo determinato in relazione ai servizi resi.

Le convenzioni dovranno attenersi allo schema-tipo che sarà predisposto dalla giunta regionale.

Art. 21.

Registro delle istituzioni private

Presso la giunta regionale è istituito il registro per l'iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 20, terzo comma, che intendono svolgere attività socio-assistenziale ed essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali e concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al precedente articolo.

L'iscrizione nel registro è disposta, su richiesta degli interessati, con decreto del presidente della giunta regionale.

Con opportune disposizioni di attuazione, la giunta regionale disciplinerà le modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dal registro stesso in caso di perdita dei requisiti o per gravi violazioni della normativa.

Art. 22.

Associazioni e istituzioni di volontariato

E' riconosciuta la funzione di utilità sociale delle associazioni e delle altre istituzioni di volontariato, che concorrono al conseguimento dei fini della presente legge.

I rapporti convenzionali tra le associazioni di volontariato, i comuni e le Uullssss, sono regolati dall'art. 20 della presente legge.

La Regione e gli enti che gestiscono i servizi socio-assistenziali, fermo restando il divieto di cui all'art. 114, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, compatibilmente con le disponibilità di bilancio potranno concorrere, su richiesta, alle spese vive sostenute dal volontariato, anche non in regime di convenzione, previo controllo dei risultati dell'attività, e in rapporto agli oneri documentati, con esclusione di qualsiasi compenso per prestazioni professionali

Art. 23.

Istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza

Nell'ambito delle proprie competenze, stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, 5 giugno 1975, n. 315, 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione, al fine di perseguire l'utilizzo delle risorse socio-assistenziali coerente con i principi e gli obiettivi della programmazione, stabilisce con apposito regolamento, nel rispetto delle autonomie delle singole istituzioni operanti nel settore sociale:

1) gli standards organizzativi e gestionali ivi compresi i livelli di professionalità del personale;

2) indicazioni sulle rette a carico degli ospiti, minori, handicappati, anziani, autosufficienti e non, avuto riguardo all'utilizzo delle risorse patrimoniali, che debbono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli statuti in armonia con la politica socio-assistenziale regionale;

3) indicazioni in ordine alla localizzazione delle strutture residenziali.

Ai fini di cui al punto 3) del precedente comma il regolamento determinerà per aree coincidenti con il territorio della Ulss il rapporto ottimale con la popolazione; agli stessi fini dovrà tenersi conto degli indici di natalità, di mortalità e di invecchiamento della popolazione.

I comuni singoli o associati, nel programmare gli interventi nei settori e per gli ambiti territoriali di competenza, promuovono il coordinato utilizzo delle istituzioni di assistenza e beneficienza pubbliche e private, in relazione alle specifiche realtà territoriali e alla domanda di servizi.

Art. 24.

Autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali educativo-assistenziali

L'autorizzazione ad attivare nuove strutture sociali, residenziali educativo-assistenziali e a trasformare quelle esistenti è subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già esistenti.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilirà i criteri sulla base dei quali l'autorizzazione può essere rilasciata.

Art. 25.

Beni immobili degli enti soppressi: destinazione

I beni immobili sottoelencati, già di proprietà degli enti operanti in materia socio-assistenziale trasferiti alla regione del Veneto in applicazione dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono definitivamente assegnati in proprietà ai comuni nel cui territorio sono ubicati, con il vincolo di destinazione ai servizi di assistenza sociale, secondo le indicazioni dell'art. 6 della presente legge.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti il trasferimnto saranno a carico degli enti destinatari.

comune di Sedico, fabbricato partita 1045 foglio 4 D p.c. n. 96;

comune di Belluno, fabbricato partita 2100 foglio 101 p.c. n. 35;

comune di Rocca Pietore, fabbricato partita 277 foglio M U n. 387;

comune di Schio, fabbricato partita 820 foglio 14 p.c. n. 1033/1/2/3;

comune di Valdastico, fabbricato partita 160 foglio 9 p.c. n. 476/1/2;

comune di Santorso, fabbricato partita 275 sezione A foglio 3 p.c. 163/1, 163/2, 846/1, 1049, 1050, 846/8, 1048;

comune di Bassano del Grappa, immobile ex Onpi;

comune di Verona, immobile ex Onpi;

comune di Rovigo, immobile ex Onpi.

Saranno trasferiti e assegnati in proprietà al comune di Monselice i sottoelencati beni, già appartenenti all'ente gioventù italiana soppresso con legge 18 dicembre 1975, n. 764:

comune di Monselice:

Nctr, partita n. 13107, foglio 17:

mapp. 145, vigneto 4a, ha 4.50.60, r.d. L. 3.717,45, r.a. L. 1.622.16;

mapp. 152, f.r., ha 0.06.11;

mapp. 157, cava, ha 0.31.97;

mapp. 228, semin. 5a, ha 0.05.22, r.d. L. 28,71, r.a. lire 12,01;
mapp. 257, pasc. ces. U, ha 0.12.93, r.d. L. 5,43 r.a. L. 0,65;
mapp. 284, pasc. ces. U, ha 0.75.95, r.d. L. 31,90, r.a. L. 3.80;
mapp. 334, f.u. da acc., ha 0.86.07;

Totali: ha 6.68.85, r.d. L. 3.783,49, r.a. L. 1.638,63.

Nceu; partita 528, sez. B, foglio 2, già intestata alla ditta «Commissariato nazionale gioventù italiana» e ora intestata alla «Regione del Veneto» a seguito della nota di voltura n. 139 del 1977 in adempimento della legge 18 dicembre 1975, numero 764 (soppressione dell'ente «gioventù italiana»):

mapp. 256, 334, 368, 369, 370:

ctg. B/1, cl. II	mq 8.364	r.c. L. 10.873
ctg. B/7, cl. I	mq 347	r.c. L. 312
	mq 8.711	r.c. L. 11.185

Art. 26.
Modificazioni e integrazioni della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78

Alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, vengono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

Il punto 3) del terzo comma dell'art. 16, dopo le parole «e le prescrizioni» è così modificato: «del piano socio-sanitario».

All'art. 26, primo comma, viene soppressa l'espressione «e allegata relazione sui livelli assistenziali».

Il primo comma dell'art. 28 viene sostituito dal seguente:

«I comuni sono tenuti a comunicare alle Uullssss competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria e socio-assistenziale e per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali».

Art. 27.
Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

Art. 28.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 15 dicembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 56.
Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in materia di controllo dei prezzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 17 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, la presente legge regola, ai sensi dell'art. 7, primo comma, dell'art. 52, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Art. 2.
Comitati provinciali prezzi

Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui al precedente articolo la Regione si avvale, in ciascuna provincia, del comitato provinciale prezzi.

Tale comitato è composto da:

a) il presidente della provincia, o un assessore provinciale delegato, che lo presiede;
b) il sindaco di uno dei comuni della provincia;
c) l'intendente di finanza;
d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
e) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) il dirigente dell'ufficio del genio civile;
g) il direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
h) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) un rappresentante degli industriali;
l) un rappresentante degli artigiani;
m) un rappresentante dei commercianti;
n) un rappresentante degli imprenditori agricoli;
o) un rappresentante dei coltivatori diretti;
p) un rappresentante della cooperazione;
q) un rappresentante dei consumatori;
r) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.

Ogni componente che faccia parte dei comitati in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio o ente a ciò delegato.

Per ogni componente del comitato diverso da quelli di cui al comma precedente è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

Funge da segretario di ciascun comitato un funzionario di un ente locale anche non territoriale, nominato dal presidente della amministrazione provinciale.

In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni possono essere temporaneamente svolte da un componente del comitato incaricato dal presidente del comitato stesso.

Gli atti emanati dei comitati sono definitivi e di essi viene data soltanto comunicazione al commissario del Governo.

I provvedimenti di ciascun comitato sono sottoscritti dal presidente del comitato stesso e vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto; essi hanno efficacia dal giorno della pubblicazione, salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

Art. 3.
Coordinamento dell'attività dei comitati provinciali prezzi

Il presidente della giunta regionale o, su sua delega, l'assessore regionale al commercio, coordina, attraverso la conferenza dei presidenti, l'attività dei comitati provinciali prezzi.

La conferenza viene convocata in tutti i casi nei quali è necessario un esame congiunto degli argomenti da definire a livello provinciale.

Art. 4.
Commissioni consultive provinciali

I comitati provinciali prezzi si avvalgono di una commissione consultiva provinciale composta da:

a) il presidente della camera di commercio o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante di uno dei comuni della provincia;
c) un funzionario dell'intendenza di finanza;
d) un funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro;
f) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
g) un funzionario dell'ente provinciale del turismo;
h) un rappresentante del Cripel;

i) un rappresentante rispettivamente delle organizzazioni provinciali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione e dei consumatori;

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.

I compiti di segreteria di ciascuna commissione sono svolti da un funzionario di un ente locale, anche non territoriale, nominato dal presidente della amministrazione provinciale.

In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni possono essere temporaneamente svolte da un componente della commissione incaricato dal presidente della commissione stessa.

Ogni componente che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio o ente a ciò delegato.

Per ogni componente della commissione diverso da quelli di cui al comma precedente è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

Le commissioni consultive svolgono, anche su richiesta dei comitati provinciali prezzi, compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dei comitati stessi.

Le commissioni debbono, inoltre, essere sentite in merito a tutti i provvedimenti e iniziative regionali in materia di controllo dei prezzi che abbiano rilievo nell'ambito provinciale.

Art. 5.

Nomina dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive prezzi

I comitati e le commissioni sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica cinque anni.

Alla prima nomina il presidente della giunta regionale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle successive entro sessanta giorni dopo la scadenza del quinquennio.

La nomina dei componenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 e dell'art. 4 avviene su designazione della sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera *i*) e seguenti dell'art. 2 e dell'articolo 4 avviene su designazione compiuta dalle rispettive organizzazioni; i rappresentanti, effettivo e supplente, del Cripel sono designati dal Cripel veneto.

Qualora entro i termini fissati dalla giunta regionale non siano pervenute tutte le designazioni previste dal presente articolo i comitati e le commissioni sono egualmente costituiti e validamente insediati con pienezza di poteri ed esercitano le loro funzioni con i membri già nominati.

Art. 6.

Deliberazioni dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive prezzi

Per la validità delle riunioni dei comitati e delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

I comitati e le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

I presidenti dei comitati e delle commissioni possono far intervenire alle sedute, al solo fine di illustrare o chiarire le questioni in ordine alle quali abbiano prestato la loro collaborazione, esperti di cui al successivo art. 8; allo stesso scopo i presidenti dei comitati possono, inoltre, invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i componenti e i segretari delle commissioni consultive: i presidenti possono, altresì, invitare alle sedute, a titolo consultivo, i rappresentanti degli operatori interessati.

Art. 7.

Direttive

Nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo, i comitati osservano le determinazioni e le direttive impartite con deliberazioni del Consiglio dei Ministri, del Cipe e del Cip.

Nel rispetto di tali determinazioni e direttive i comitati possono stabilire criteri per la rilevazione dei costi delle merci, dei prodotti, dei servizi e delle prestazioni, per l'osservanza delle disposizioni in materia dei prezzi e per l'esercizio dei relativi controlli, curando direttamente o affidando a enti appositamente delegati la redazione e pubblicazione di appositi bollettini.

La giunta regionale presenta annualmente, su indicazione della conferenza dei presidenti dei comitati una relazione sull'andamento dei prezzi nella Regione e sulle esigenze e sui problemi manifestatisi nell'esercizio delle funzioni delegate in materia.

Il compimento di tutti gli atti preliminari e istruttori concernenti l'attività dei comitati e delle commissioni è coordinato dalla giunta regionale tramite i competenti uffici.

Art. 8.

Esperti esterni e commissioni di studio

Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge può essere fatto ricorso alla collaborazione di istituti o enti di studio e ricerca, pubblici e privati, di università o di loro strutture organizzative interne individuate ai sensi del loro ordinamento, ovvero di esperti dotati di specifiche qualificazioni tecnico-scientifiche.

Per lo studio di problemi a carattere specifico o di ordine generale inerenti alla disciplina e al controllo dei prezzi possono essere inoltre formate apposite commissioni.

Le collaborazioni sono disposte e le commissioni istituite — direttamente a iniziativa della giunta regionale o su proposta della conferenza dei presidenti o di uno o più dei comitati o di una o più delle commissioni — secondo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Funzioni di iniziativa

La Regione può assumere l'iniziativa di proporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica la sottoposizione di beni o servizi al controllo dei prezzi.

La proposta è avanzata dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, anche su parere di uno o più comitati o della conferenza dei presidenti dei comitati.

Art. 10.

Informazioni e dati

I comitati provinciali prezzi possono richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo agli enti pubblici e loro aziende, nonché alle imprese produttrici e distributrici dei beni e servizi soggetti o che siano successivamente assoggettati al controllo dei prezzi.

Tali dati e informazioni sono sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I comitati provinciali prezzi, oltre ai dati ufficiali forniti dall'Istat e dalle camere di commercio, si avvalgono dei risultati delle indagini e ricerche eseguite o fatte eseguire dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonché dei dati e delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Indennità

Ai componenti e ai segretari dei comitati e delle commissioni, che siano estranei all'amministrazione regionale, si applicano, per la partecipazione alle sedute, le norme di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo stesso trattamento si applica, nel caso di partecipazione alle sedute di comitati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, anche ai componenti e ai segretari delle commissioni consultive provinciali, estranei all'amministrazione regionale, nonché agli esperti.

Ai componenti il comitato e le commissioni, che siano estranei all'amministrazione regionale, spettano la indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio — secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, e successive modifiche — nel caso si rechino fuori del comune di residenza per l'espletamento delle funzioni attribuite ai comitati e alle commissioni.

Fermo restando quanto stabilito al secondo comma, i compensi per lavoro straordinario, le indennità di missione e i rimborsi delle spese di viaggio spettanti ai segretari dei comitati e delle commissioni sono determinati secondo le norme vigenti per gli enti di appartenenza e fanno carico al bilancio regionale.

Art. 12.
Disposizioni finali

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del presidente della giunta regionale di cui all'art. 5 le funzioni oggetto della presente legge continueranno a essere esercitate dai comitati provinciali prezzi e dalle commissioni consultive provinciali previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie

Le spese di cui all'art. 8 e agli ultimi due commi dell'articolo 11, sono imputate al cap. 192019090 « Compensi a estranei all'amministrazione per incarichi speciali (art. 3 legge regionale 3 agosto 1978, n. 40) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Le spese di cui ai primi due commi dell'art. 11 sono imputati al cap. 192019110 « Spese per il funzionamento di consigli di comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese (art. 5 legge regionale 3 agosto 1978, n. 40) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 14.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 15 dicembre 1982

BERNINI

(75)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830230)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.